

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ACCIARINI, CHIAMPARINO e FURIO COLOMBO** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo mese si sono verificati nella città di Torino due episodi giudiziari in cui si è proceduto all'arresto di gruppi di giovani incriminati per reati connessi all'uso di cosiddette droghe leggere;

il procedimento di limitazione della libertà è stato attuato con modalità che appaiono sproporzionate rispetto alla entità dei reati, all'età ed alle caratteristiche degli arrestati; modalità che hanno trascinato una parte della stampa e dei *media* ad utilizzare toni lesivi della serenità, dell'onorabilità ed, in un caso, anche delle condizioni di vita e di lavoro delle famiglie;

stando alle informazioni disponibili, il reato di spaccio non si riferisce al mercato della droga né all'intenzione di partecipare a tale mercato, ma — se si è verificato — è avvenuto in un ristretto giro amicale;

in particolare emerge nel secondo episodio il contrasto fra la durezza dei provvedimenti e la lentezza dei tempi con cui sono stati adottati, poiché un periodo di tre mesi separa la data degli arresti da quella delle intercettazioni telefoniche in base alle quali è stato individuato il reato contestato agli imputati —:

se siano al corrente degli episodi e quali siano le loro valutazioni al riguardo;

se non si ritenga che la giovane età degli interessati avrebbe consigliato l'adozione di misure maggiormente ispirate ai criteri di recupero e di rieducazione, criteri che dovrebbero caratterizzare una eventuale pena e, ancor più, gli atti preliminari ad essa commessi;

se, infine, al di là di ogni legittima opinione in merito alla discussione aperta circa la punibilità dei consumatori di droghe leggere e la legalizzazione dei derivati della cannabis indica, discussione, tra l'altro, riproposta recentemente proprio da un ordine del giorno del consiglio comunale di Torino, non ritengono debba essere obiettivo delle autorità statali favorire lo sviluppo di un sereno e razionale dibattito su questi problemi, al fine di evitare che inopportune dimostrazioni di forza, amplificate da parte dei *media*, determinino inutili polemiche e confronti fuorvianti.

(4-05813)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Dei due procedimenti indicati nell'atto ispettivo, il primo trae origine dall'arresto in flagranza ad opera della polizia giudiziaria, avvenuto l'8 novembre 1996, di 5 giovani di età compresa fra i 20 e i 22 anni per i reati di detenzione e spaccio di marijuana. L'operazione prendeva spunto dal malore di una ragazza che si era presentata presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino dopo aver ingerito sostanza stupefacente contenuta in un torta ed in una bevanda consumate in occasione di una festa svoltasi immediatamente prima.*

*Le perquisizioni effettuate consentivano di rinvenire non trascurabili quantità di marijuana e hashish in possesso di tre di tali giovani: oltre 500 gr. per uno di essi e circa 200 gr. per un altro.*

*La Procura della Repubblica di Torino chiedeva l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere solo nei confronti di tali tre giovani.*

*In data 10 novembre 1996 i cinque giovani venivano interrogati dal GIP e contestualmente scarcerati.*

*La restrizione della libertà dei predetti è stata quindi di due giorni. L'Ufficio procedente ha assicurato di aver curato, attraverso contatti telefonici con il direttore della casa circondariale, che nella loro sistemazione fosse tenuto conto dell'incensuratezza.*

*Quanto al secondo episodio, il procedimento trova origine in alcune intercettazioni telefoniche a suo tempo disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.*

*Le successive indagini, proseguite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, davano esito positivo portando all'individuazione di un sodalizio criminoso dedicato allo smercio di stupefacenti, per lo più hashish.*

*Su richiesta del Pubblico ministero venivano emesse dal GIP, il 4 novembre 1996, misure di custodia cautelare nei confronti di 14 dei 16 indagati.*

*In occasione dell'esecuzione di tali misure si perveniva al rinvenimento e contestuale sequestro di sostanze stupefacenti: 32 compresse di extasy, circa 19 grammi di marijuana e circa 690 grammi di hashish.*

*L'atteggiamento collaborativo di taluni indagati contribuiva a far chiarezza sulle diverse posizioni. Il procedimento è stato definito all'udienza preliminare avanti al GIP per tutti gli indagati, avendo gli stessi richiesto il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Nei confronti di sette imputati venivano applicate pene comprese tra un anno e sei mesi di reclusione e L. 7 milioni di multa e quattro mesi e venti giorni di reclusione e 2 milioni di multa.*

*Gli altri imputati venivano assolti.*

*In relazione alle problematiche di carattere generale poste dagli interroganti, il Ministero dell'Interno ha segnalato che l'abrogazione, per effetto del referendum del 1993, della normativa che prevedeva il concetto di dose media giornaliera, ha comportato notevoli difficoltà, per gli organi di polizia, nel distinguere tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio; ed ha auspicato una revisione della normativa che consenta di superare tutte le incertezze insorte.*

*Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.*

**ACIERNO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*con provvedimenti del ministero delle finanze sono stati banditi concorsi per*

*l'assunzione di tremila dipendenti nelle diverse qualifiche, che hanno visto risvegliare le speranze di un esercito di circa un milione e quattrocentomila disoccupati e che costerà all'erario ben cinque miliardi, mentre l'articolo 29 provvedimento « collegato » alla legge finanziaria per il 1997 istituisce per i lavoratori « statali » dei monopoli di Stato, dipendenti dallo stesso dicastero, la cassa di integrazione guadagni per il personale in esubero —:*

*se non ritenga che questa gestione dell'amministrazione finanziaria sia lesiva dei diritti dei lavoratori, crei una fabbrica di sogni degna della prima Repubblica per i disoccupati, faccia gravare sulla collettività costi non giustificati e dia ai cittadini l'impressione che il dicastero alle finanze sia al tal punto di disorganizzazione da non essere in grado di razionalizzare le varie iniziative. (4-04151)*

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede chiarimenti in merito ai concorsi banditi dall'Amministrazione finanziaria per l'assunzione di tremila dipendenti di diverse qualifiche funzionali.*

*Al riguardo la competente Direzione Generale degli affari generali e del personale ha rappresentato che la pubblicazione di tali bandi di concorsi risponde ad esigenze connesse all'effettiva carenza di personale di determinate qualifiche funzionali, risultante dalla dotazione organica dell'Amministrazione, all'epoca vigente (decreto ministeriale del 3 dicembre 1994).*

*Quanto alla questione connessa con il disposto dell'articolo 29 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1997, concernente tra l'altro l'estensione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della cassa integrazione guadagni, nel rilevare che tale disposizione risulta espunta dal testo divenuto poi legge n. 662 del 23 dicembre 1996, si rappresenta in ogni caso che buona parte del personale eventualmente in esubero di tale Ammini-*

strazione Autonoma sarebbe costituita da operai, titolari di professionalità diverse da quelle necessarie all'Amministrazione per le quali sono state avviate le relative procedure di reclutamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN, PITTINO, PAGLIARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

inquietanti e gravi notizie sono apparse sulla stampa di sabato 14 settembre 1996 (*Il Meridiano di Trieste Oggi*) in merito ad ipotesi di illeciti penali e civili o relativi ad un vero e proprio sistema di fallimenti facili, dichiarati senza necessari presupposti sotto la presidenza Chiozzi, nonché di un « lucroso giro di affari » legato a tali fallimenti, a fronte di una disintegrazione del tessuto economico ed imprenditoriale della città di Trieste, già in crisi per conto suo;

sempre nella stampa si apprende che il fallimento della quotata Tripovich, il più moderno polo europeo di logistica (seimila dipendenti, millecinquecento miliardi di fatturato, tremila azionisti), dichiarato d'ufficio, senza avvertire la Consob, si è dimostrato un'eccezionale affare per curatori, avvocati, ausiliari (incluso numerose nomine veneziane, come Chiozzi e la di lui moglie, commercialista), con gestione di un contenzioso (azioni di responsabilità, revocatorie, sequestri, eccetera) di oltre mille miliardi —:

se siano a conoscenza che il Comitato azionisti, piccoli e grandi, spogliati di oltre cinquanta-sessanta miliardi, stia chiedendo alla Presidenza del Consiglio (si veda il *piccolo* di sabato 14 settembre 1996), in base alla legge sulla responsabilità dei magistrati, danni per centinaia di miliardi, e così pure si apprestano a fare i soci degli altri familiari dichiarati falliti negli ultimi anni a Trieste;

se siano a conoscenza che, a seguito di circostanziati esposti-denunce alla procura della Repubblica del tribunale di Venezia, al Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore generale della Corte di Cassazione, che involgono la valutazione e la verifica della liceità del comportamento di almeno dieci magistrati, il procuratore generale della corte di appello di Trieste ed il presidente del tribunale di Trieste, a causa dell'estensione della contaminazione del distretto, abbiano, nelle rispettive competenze (penali, civili e fallimentari), adottato appositi provvedimenti di *translatio iudicii* e sospeso tutti i procedimenti;

quali provvedimenti urgenti e tempestivi intendano adottare (apertura di procedimenti disciplinari, ispezioni, ricognizione organica e puntuale di tutte le parcelle di avvocati e curatori e liquidate da dieci anni a questa parte, unitamente a quelle per i tali collegate alla procura) a fronte di fallimenti che appaiono illegittimi, in guisa da prevenire in via breve ad una ricostruzione rigorosa dell'ammontare ed alla delimitazione dell'area dello scandaloso illecito denunciato dai giornali locali, per stroncare alla radice un fenomeno che sta minando una città strangolata da una grave crisi economica. (4-03534)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Dalla documentazione acquisita presso la competente autorità giudiziaria non sono emerse irregolarità nella conduzione e nello sviluppo della procedura fallimentare inerente alla Tripovich S.p.A.*

*Si è rilevato, infatti, che la reale sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ed in particolar modo dello stato d'insolvenza, è risultata pienamente verificata e confermata nella successiva fase esecutiva della procedura e che i criteri seguiti dal curatore, con l'avallo e la direzione del giudice delegato, nella gestione del fallimento hanno consentito non solo il salvataggio di tutte le società operative del gruppo, ammontanti a 116, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, ma*

*altresì di pervenire, con soddisfazione per i creditori, al realizzo di un attivo di gran lunga maggiore (si ipotizza il 70%) rispetto a quello che si sarebbe potuto ricavare nell'ipotesi di fallimento di tutte le società del gruppo (10%).*

*Non essendo emersi, a carico dei magistrati che si sono occupati del fallimento, profili di abnormità di atti o provvedimenti, né ipotesi di strumentalizzazione delle funzioni, manca la possibilità di esprimere in sede amministrativa valutazioni critiche nell'ambito dell'espletata attività giurisdizionale.*

*In relazione a quanto ipotizzato nell'atto ispettivo, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha riferito che non è stata disposta alcuna « translatio iudicii », peraltro non prevista dalla legge; ed ha aggiunto che l'unica deroga alla competenza ordinaria può rinvenirsi, ai sensi dell'articolo 11 c.p., con riguardo ad una querela presentata da un magistrato della locale Procura della Repubblica ed inerente ad alcune notizie comparse su un organo di stampa.*

*Infine, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha riferito che, in relazione ai fatti indicati nell'interrogazione, è stato instaurato procedimento in ordine al reato di abuso d'ufficio, che si trova nella fase delle indagini preliminari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**BERSELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che all'interrogazione risultano i seguenti fatti:

il comune di Imola (Bologna) ha autorizzato l'insediamento di un nuovo « quartiere abitativo » nella zona denominata area programma A;

in detto quartiere, una volta ultimato, andranno ad abitare circa 1.500-1.800 persone;

esso è confinante con la centrale di cogenerazione della locale azienda municipalizzata;

le abitazioni sorgeranno ad appena 150 metri dalla centrale di cogenerazione;

in data 13 aprile 1991, il sindaco di Imola ha qualificato la centrale di cogenerazione di via Montericco come industria insalubre di prima classe, a causa delle emissioni in atmosfera di gas e di emissione di rumori con delibera n. 391 del 1991 l'AMI (Azienda municipalizzata di Imola) — titolare della centrale di cogenerazione — esprimeva forti riserve per il cambio di destinazione delle zone in confine della centrale stessa in quanto l'insalubrità di prima classe comprende quelle zone che « debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni »;

sempre nella delibera n. 391 del 1991 dell'AMI, si afferma chiaramente che « è necessario riconsiderare l'opportunità di creare a ridosso dell'impianto un'area abitativa »;

sempre nella medesima delibera l'AMI afferma ancora che « è estremamente imprudente ed azzardato avvicinare aree abitative all'area della centrale di cogenerazione »;

l'AMI, titolare di un impianto di depurazione in altra zona della città, ricorda altresì « le difficoltà di rapporto insorte tra AMI e cittadini residenti in via Campanella nei pressi del depuratore Santerno; le proteste partono in larga misura dai residenti nelle abitazioni costituita quando l'impianto di depurazione era già funzionante; la creazione di un'area verde in luogo delle abitazioni forse non avrebbe risolto totalmente il problema dell'impatto ambientale dell'impianto di depurazione » ma lo avrebbe certamente attenuato », e ciò sperando che un provvedimento del comune impedisca in futuro il ripetersi di simili problemi anche nell'area vicina alla centrale di cogenerazione;

nel 1991 nella centrale di cogenerazione era in funzione una turbina da 4 megawatt ma successivamente se ne è installata una seconda da 10 megawatt;

nel 1991, cioè quando ancora funzionava solo una turbina da 4 megawatt, l'AMI prevedeva che le eventuali future abitazioni non sorgessero se non oltre una distanza di 300 metri lineari dalla centrale;

i consiglieri comunali di Alleanza nazionale del comune di Imola Guido Boschi, Enrico Gurioli, Riccardo Mondini ed Andrea Ventura hanno presentato una mozione nella quale si chiedeva alla giunta municipale di riconsiderare l'opportunità di destinare l'area programma A come area abitativa residenziale;

detta mozione è stata bocciata dalla maggioranza composta da PDS, PPI e Verdi;

in risposta alle motivate preoccupazioni presentate in aula dal consigliere Guido Boschi l'assessore all'urbanistica del comune di Imola non ha saputo dare rassicuranti risposte, ma rimanendo confusamente sul vago ha solo sostenuto (senza portare documentazione a sostegno di quanto diceva) che l'inquinamento della centrale di cogenerazione è inferiore a quello che sarebbe prodotto se ogni futura palazzina avesse un suo proprio impianto di riscaldamento, ma sapendo benissimo che questa non era una risposta attinente, in quanto la centrale potrebbe benissimo essere ad una distanza ben maggiore dei 300 metri necessari, posizionata così in aperta campagna come previsto dalla legge;

la giunta municipale del comune di Imola e la maggioranza che la sostiene intendono proseguire in questo grosso insediamento urbanistico, dimenticandosi, in vista di questa nuova speculazione immobiliare, delle preoccupazioni del passato, ma soprattutto della salute dei cittadini —

se non si intenda avviare un immediato controllo di quanto sopra esposto al fine di impedire che in vista dell'ennesima speculazione immobiliare, miliardaria, si metta a rischio la salute di migliaia di cittadini imolesi;

quali provvedimenti si intenda prendere contro quegli amministratori che, informati del pericolo proseguono ugual-

mente nel loro operato mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei propri cittadini;

se non si intenda intervenire immediatamente per bloccare questa lottizzazione miliardaria e di conseguenza tutelare la salute dei cittadini. (4-00078)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto relativo alla situazione lamentata dall'On. Berselli rispetto alla costruzione di un nuovo « quartiere abitativo » nella zona denominata Area Programma « A » del Comune di Imola, confinante con la centrale di cogenerazione della locale Azienda Municipalizzata sulla base delle notizie fornite dagli Enti locali interessati, si riferisce quanto segue.*

*Il 22 marzo 1984 l'Amministrazione Comunale di Imola acquistava, per conto dell'Azienda Municipalizzata (AMI), un appezzamento di terreno di mq. 59.412 sito in Via Montericco, per l'importo di lire 519.855.000, interamente pagato dalla stessa AMI, sul quale costruire la centrale di cogenerazione facente parte del progetto di tele riscaldamento.*

*Preventivamente, con variante generale al PRG, adottata con delibera consiliare n. 62 del 10.2.1984, il Comune di Imola provvedeva a mutare la destinazione d'uso della zona interessata da « Zona per attrezzature territoriali esterne » in « Zona per attrezzature tecnico distributive riservata alla centrale di cogenerazione ».*

*La stessa Amministrazione Comunale, con delibera consiliare n. 92 del 12 marzo 1985, approvata dalla GR il 3.11.87 con atto n. 5164, variava nuovamente la destinazione d'uso di parte dell'area acquistata, rendendola edificabile, senza che l'AMI si opponesse a tale decisione.*

*Con tale variante Generale al PRG veniva approvata l'Area di Programma « A » (Cappuccini-Pedagna), sub area 2 da attuarsi con Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, disciplinata dall'articolo 70 delle N.T.A del PRG.*

*Con delibera C.C. n. 239 del 28.07.1995 il Comune approvava il predetto Piano particolareggiato, previa istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri di legge (tra i quali*

il parere favorevole del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia Romagna; il parere igienico sanitario dell'Azienda USL di Imola) e controdeduzioni alle osservazioni.

Successivamente con delibera C.C. n. 197 del 24.06.1996 adottava una variante al Piano Particolareggiato « Area Programma A » sub 2 per apportare modifiche non sostanziali al Piano stesso.

Il nuovo quartiere, posto ad una distanza di 150 m. circa dalla centrale di cogenerazione, riguarda un'area edificabile di mq. 216.159, per una superficie abitativa di 26.400 mq. ed un'area commerciale terziaria di mq. 5.550, per complessivi 550 appartamenti, che dovrebbero dare alloggio a 1500/1800 persone.

In merito ai pareri igienico sanitari acquisiti dal Comune risulta, in particolare, che l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente d'Emilia Romagna), con lettera prot. USL n. 14014 del 19.09.1996, ha dichiarato che la centrale di cogenerazione AMI, classificata industria insalubre essendo la sua attività inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5.9.1994, emette inquinanti dai camini la cui ricaduta non interessa la zona destinata alla costruzione del quartiere residenziale denominato Area Programma « A » ed in ogni caso, le concentrazioni ipotizzate al suolo nelle varie zone di caduta appaiono pur sempre limitate e al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla qualità dell'aria». Comunque gli inquinanti emessi sono tenuti costantemente sotto osservazione dalla centralina SARA, ubicata in via Pirandello, zona di massima ricaduta.

L'ARPA ha dichiarato, inoltre, che l'insediamento abitativo appare ubicato, rispetto alla centrale di cogenerazione e alla strada Pirandello, a distanza tale da non venire significativamente influenzato anche dall'inquinamento acustico provocato sia dal traffico veicolare sia dal funzionamento della centrale. Rileva anche che nel progetto appaiono invece numerose civili abitazioni attigue alla via Montericco, strada attualmente di forte traffico con valori di inquinamento acustico elevati, e per evitare disagi suggerisce l'adozione di vari accorgimenti.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico è prevista la collocazione a cura dell'Azienda Municipalizzata, di molteplici dispositivi di mitigazione (barriere fonoassorbenti, barriere verdi, collinette), nonché la realizzazione di un'ampia area a verde, interposta fra la centrale ed il nuovo quartiere, di larghezza variabile fra 100 e 150 metri, in parte già realizzata ed adibita a verde attrezzato. Tali opere verranno completate con l'attuazione delle previsioni di Piano Particolareggiato.

Risulta altresì che la centrale di cogenerazione è completamente interrata (ad eccezione dei camini), per cui la rumorosità delle turbine di produzione energia elettrica è certamente molto attenuata in conseguenza di tale accorgimento.

Dai pareri degli organi competenti, non risultano evidenziate incompatibilità tra l'insediamento residenziale da realizzarsi e la preesistente centrale di cogenerazione AMI.

Da parte ministeriale si evidenzia che il competente Servizio I.A.R. sulla base delle valutazioni tecniche della Commissione di cui all'articolo 1 dell'accordo procedimentale del 10.4.1991, espresse nella riunione del 26.7.93. e previo parere della Regione Emilia Romagna del 19.4.1993, prot. 3452, ha reso in data 30.8.93 Prot. 5451/93/005 il proprio parere favorevole con prescrizioni in ordine ai limiti delle emissioni della centrale dell'AMI da rispettare ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

Tali prescrizioni riguardano:

1) rispettare i seguenti limiti alle emissioni;

NO<sub>x</sub> (espresso come NO<sub>2</sub>) s 150mg/Nm<sup>3</sup>;

CO (ossido di carbonio) s 100mg/Nm<sup>3</sup>;

Il limite per gli No<sub>x</sub> può essere incrementato di 3 mg/Nm<sup>3</sup> per ogni punto percentuale di rendimento superiore al 30% e fino ad un massimo di 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%.

La turbina a gas deve essere alimentata esclusivamente a gas naturale.

2) per il generatore turbogas esistente vanno rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

NOx (espressi come NO<sub>2</sub>) s. 250 mg/Nm<sup>3</sup>;

CO (ossido di carbonio) s 100 mg/Nm<sup>3</sup>.

3) i limiti alle emissioni si intendono rispettati se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco di 24 ore è inferiore o uguale al limite di emissione indicato al punto precedente e se ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 12% di tale limite;

4) per le altre sostanze inquinanti, in attesa del decreto di cui al 2° comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, i limiti di emissione sono i valori minimi riportati nel decreto del Ministero dell'Ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nella GU 30 luglio 1990;

5) l'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni;

6) per il contenimento di tutte le altre emissioni provenienti dall'impianto valgono le prescrizioni espresse nel parere della Regione Emilia Romagna che diventa « integrante del presente parere ».

Si precisa infine che l'impianto di depurazione Santerno, sito nel quartiere Campanella di Imola, dista circa 150 m. a valle delle ultime abitazioni costruite in zona, ed è stato accertato che il pre-trattamento dei liquami provenienti dallo svuotamento delle fosse biologiche causa cattivi odori a non più di 20 m. di distanza dalle stesse, come dalla relazione tecnica della AMI.

Ciò posto, allo stato delle conoscenze non si ritiene che il Ministero possa intervenire per bloccare le iniziative comunali.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BERSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il comune di Cavezzo (Modena) ha ottenuto un mutuo lire 1.011.000.000 a

totale carico dello Stato per la costruzione di un palazzetto dello sport, concesso con decreto ministeriale del 24 dicembre 1988 ai sensi della legge n. 65 del 6 marzo 1987 (articolo 1, — comma 1 — lettera b), modificata col decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22 successivamente convertito nella legge 21 marzo 1988 n. 92;

le disposizioni contenute in tali norme indicano che i finanziamenti statali sono indirizzati a « soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità » (articolo 1 comma 2 decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22); indicazioni ribadite e meglio precisate dalla circolare n. 1488 dell'11 marzo 1988 del ministero del turismo e dello spettacolo (prot. n. 1488 - G.L. 89/14/2/5);

il comune di Cavezzo (Modena) ha ottenuto un secondo mutuo di lire 1.489.000.000 dalla Cassa depositi e prestiti, con inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1° gennaio 1990 e con contributo della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale n. 30 del 1986;

per l'erogazione di tali contributi la regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 616 del 21 novembre 1990 prot. n. 6937, decretava che il comune di Cavezzo avrebbe dovuto « iniziare i lavori entro il 31 dicembre 1990 e completare le procedure di spesa entro il 31 dicembre 1991 fornendo alla regione la relativa documentazione »;

la gara d'appalto dei lavori risale al 22 febbraio 1997, mentre i lavori iniziano solo nel 1995;

se sia stata a suo tempo verificata la sussistenza o meno dei requisiti previsti dal decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito nella legge 21 marzo 1988 n. 92, ovvero se non siano intervenuti degli eventi tali da modificare la natura istitutiva ori-

ginariamente prevista dal legislatore per l'erogazione di tali finanziamenti a fondo perduto;

se sia a conoscenza del fatto che la regione Emilia-Romagna abbia derogato dalle proprie deliberazioni fornendo proroghe per l'avvio e la conclusione dei lavori sino alla fine del 1995;

se intenda verificare la correttezza e la liceità dell'intera operazione, accertando altresì eventuali responsabilità amministrative legate alla vicenda, al fine di un miglior utilizzo dei fondi dello Stato e della tutela anche di altre realtà locali che avrebbero potuto ottenere finanziamenti per la realizzazione di un palazzo dello sport in costanza dei requisiti previsti dalla legge. (4-10227)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sentita la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero del Tesoro, si comunica quanto segue.*

*Per quanto attiene al contributo regionale, da quanto comunicato dalla Regione Emilia Romagna, risulta che il Comune di Cavezzo, in data 2/2/90, con delibera di Consiglio n. 37 « Progetto dei lavori di costruzione del palazzetto polifunzionale del capoluogo. Fornitura di materiale sabbioso. Approvazione e affidamento fornitura » ha di fatto iniziato i lavori relativi all'impianto in questione.*

*Pertanto, poiché la preparazione dell'area costituisce un effettivo inizio lavori, si ritiene che il termine fissato sia stato rispettato.*

*Riguardo al completamento delle procedure di spesa, la Regione ha fatto presente che il termine fissato con il decreto presidenziale di concessione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12/12/85 n. 29 « Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali », è da considerare solo ordinatorio e non perentorio e, per l'eventuale mancata osservanza dello stesso, non*

*sono previsti provvedimenti sanzionatori né dalla legge né in via amministrativa.*

*La stessa Regione ha precisato, inoltre, che il Comune ha fornito ampie informazioni attinenti alla funzionalità, usufruibilità e completezza dell'impianto, nel quale vengono disputati, fra l'altro, campionati di serie A/2 maschile di pallavolo e A/2 femminile di pallacanestro.*

*Resta tuttora in essere, comunque, l'obbligo del Comune di provvedere all'invio della documentazione tecnico/amministrativa relativa al completamento delle opere, indispensabile per il saldo del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.*

*È da tenere presente, infine, che l'Ente mutuante sopra indicato, in presenza di contributi regionali, precedentemente alla definizione del saldo, richiede alla Regione di provvedere alla verifica delle opere realizzate e la Regione, in quella fase, nel prendere atto dell'ultimazione dei lavori, conferma o ridetermina l'entità del contributo concesso.*

*Circa il finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione del progetto in questione, in base a quanto comunicato dal Ministero del Tesoro, si fa presente quanto segue.*

*Con atti consiliari n. 33 del 16.3.1989 e n. 121 del 19.6.1989, — veniva approvato nell'importo di L. 2.500.000.000 il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;*

*in data 17.10.1989 la Cassa Depositi e Prestiti concedeva il mutuo di L. 2.500.000.000, di cui L. 1.011.000.000 con onere a carico dello Stato e lire 1.489.000.000 con onere a carico dell'Ente;*

*con contratto n. 3200 di rep. del 22.2.1991 (e non 22.2.1997 come erroneamente indicato nell'interrogazione) i lavori per l'esecuzione dell'opera venivano affidati per l'importo di L. 2.131.638.302 al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna;*

*con delibera di G.M. n. 288 dell'8.5.1992, il Comune approvava una perizia di variante e suppletiva agli originari lavori, a seguito della quale l'importo complessivo dell'opera da realizzare veniva rideterminato in lire 3.145.000.000;*

con successivo atto di G.M. n. 609 del 6.10.1992, l'Amministrazione Comunale — giusta Ordinanza del CO.RE.CO. Sez. di Modena n. 3746 del 5.6.1992 — apportava una nuova modifica al quadro economico dell'opera in argomento, elevandone l'ammontare a complessive L. 3.220.000.000;

in data 22.7.1993 la Cassa Depositi e Prestiti concedeva a parziale finanziamento dell'aumento di spesa di L. 720.000.000 — un ulteriore mutuo a condizioni ordinarie di L. 577.260.000 — in corrispondenza del plafond di disponibilità finanziaria all'epoca attribuito all'Ente — fermo restando a carico del bilancio comunale la differenza di L. 142.740.000;

con contratto aggiuntivo n. 3754 di rep. in data 1.2.1994, si procedeva alla estensione del precedente atto di affidamento lavori sopraccitato per l'ulteriore importo di L. 606.212.256, per un totale di L. 2.737.850.558 al netto del ribasso d'asta operato;

con atto di G.M. n. 1131 del 31.1.1995, il Comune procedeva ad una nuova rettifica dell'ammontare del quadro economico, per effetto dell'adeguamento dell'aliquota IVA e per aggiornamento delle competenze tecniche, ponendo l'onere dell'aumento di spesa di L.110.400.000 a proprio carico;

alla data del 30.9.1994, l'Ente certificava l'esecuzione dei lavori relativi al 1° S.A. per L. 370.309.305;

il mutuo di L. 1.011.000.000 sopraccitato è stato erogato a saldo mentre — a tutt'oggi — sono state disposte somministrazioni per complessive lire 1.352.568.156 e L. 543.637.236.

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

BERTUCCI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali, con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premezzo che:

la società sportiva Jesi calcio è arrivata seconda nel campionato dilettanti in-

terregionale delle Marche ed il primo posto è stato ottenuto dalla società Astrea calcio, squadra interamente composta da agenti di custodia;

in virtù del piazzamento ottenuto (primo posto), l'Astrea calcio ha il diritto di iscriversi al campionato nazionale professionistico di C2, in quanto tale diritto è sancito dalla 13 luglio 1990, n. 190;

nel frattempo è stata approvata la legge n. 586 del 1996 « disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche », che sancisce la trasformazione delle società sportive dilettantistiche in società a fini di lucro;

se non ravvisi una incongruenza nella possibilità di trasformazione di una società dilettantistica in professionistica quando tutte le componenti della società in oggetto svolgono già un'altra professione che in questo caso è quella dell'agente di custodia. (4-10602)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la Federazione italiana Gioco Calcio, si fa presente quanto segue.

La legge 23/3/1981, n. 91, ha sancito l'obbligo per tutte le società partecipanti ai campionati professionistici di assumere la forma giuridica di società di capitali, con il divieto di perseguire lo scopo di lucro, divieto che, tuttavia, non ha influito sulla loro natura di società di capitali.

Tali società, pertanto, già con la normativa contenuta nella suddetta legge, erano società professionistiche a tutti gli effetti.

La legge 13/7/1990, n. 190, derogando alle disposizioni della predetta legge n. 91 ed alle norme federali, ha consentito alle Associazioni Sportive appartenenti al Corpo degli agenti di custodia di svolgere attività sportiva, nell'ambito dei Campionati di qualunque serie organizzati dalla F.I.G.C.

La legge n. 586 del 1996 non ha inciso in alcun modo sulla deroga codificata dalla citata legge n. 190 e sulle ragioni che ispirarono l'emanazione del suddetto provvedi-

mento. Pertanto si ritiene pienamente legittima la partecipazione al Campionato professionistico di serie C2, della Società Astrea, nella sua attuale forma di Associazione Sportiva.

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

**CALDEROLI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

una Spa denominata « Progetto centro energia » intende sfruttare un giacimento denominato « Bonaccia » al largo di Ancona;

le azioniste di detta società sarebbero, ciascuna per il 33 per cento le ditte Merloni Progetti, Total, e Foster Weeler;

il gas estratto da detto giacimento dovrebbe essere utilizzato in una centrale termoelettrica di 277 megawatt, da realizzarsi in località Comunanza, provincia di Ascoli Piceno, presso lo stabilimento Ariston di Villa Pera di Comunanza, di proprietà della Merloni Elettrodomestici Spa;

il luogo in cui dovrebbe sorgere la centrale è inidoneo per numerose ragioni fra le quali:

a) l'ubicazione, prevista in vallata stretta e chiusa da monti circostanti e, quindi, con ridotta possibilità di ricambio d'aria;

b) l'impatto ambientale, poiché sorgerebbe ai margini del Parco nazionale del Sibillini;

c) l'impatto economico e sociale derivante dall'insediamento della sopracitata centrale nella Valle dell'Aso, una delle più fertili delle Marche, con produzioni ortofrutticole di pregio che andrebbero incontro a rischi di perdita di qualità e a danni di immagine irreparabili, con conseguenze drastiche sull'occupazione locale, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori agricoli;

d) la demanialità di parte dei terreni su cui dovrà sorgere la centrale;

sembra che due successive concessioni edilizie, rilasciate il 7 gennaio 1991 e il 28 febbraio 1996 dal comune di Comunanza, siano state annullate dalla provincia di Ascoli Piceno per varie irregolarità ed i sindaci che le avevano rilasciate rinviati a giudizio per vari reati, tra cui il falso e l'abuso d'ufficio;

pare che anche i pareri di competenza della regione Marche siano stati revocati;

pare che non esista neppure una concessione edilizia per la centralina di decompressione e lavorazione del gas, il cui parere paesaggistico risulterebbe essere stato negato dalla regione Marche;

si è rilevato che le innumerevoli irregolarità ed il dissenso generale degli abitanti della vallata hanno portato alla presentazione di numerosi esposti-denunce e richieste di sequestro del cantiere, recanti le firme di ventidue sindaci, e determinato manifestazioni della cittadinanza concretizzate con il blocco della strada statale 16 e del casello della A14 di Pedaso;

il progetto usufruirebbe di cospicui finanziamenti pubblici;

la quasi totalità dell'energia che si andrebbe a produrre sarebbe destinata allo rivendita con prezzo maggiorato all'Enel, in base alle leggi 9 e 10 del 1991;

sorprendentemente, il Tar avrebbe sospeso l'efficacia di tutti gli atti di annullamento e revoca;

di conseguenza, e nonostante tutto, i lavori proseguirebbero contestualmente ai numerosi procedimenti penali ed amministrativi che stanno avendo corso;

se i Ministri competenti intendano istituire con urgenza delle commissioni ispettive che accertino la regolarità e la legittimità dell'intero iter autorizzativo;

quali provvedimenti, il Ministro competente, intenda adottare per evitare che i numerosi aspetti quantomeno dubbi della

vicenda, portino gli animi ad una tale esasperazione che possa turbare l'ordine pubblico. (4-07953)

**RISPOSTA.** — *In merito alla realizzazione della centrale turbogas in Comunanza, sulla base delle notizie fornite anche dal Ministero dell'interno, si fa presente quanto segue.*

*Nel 1991, l'Amministrazione Comunale di Comunanza rilasciava la concessione edilizia con la quale autorizzava la locale industria «MERLONI» S.p.a. a costruire un impianto industriale di centrale di cogenerazione e l'ampliamento dello stabilimento esistente.*

*Nell'agosto 1994 il Comune emetteva una ordinanza di sospensione dei lavori, contro la quale la predetta ditta MERLONI, ricorreva vittoriosamente al T.A.R., anche per la mancata costituzione in giudizio della amministrazione comunale.*

*Nella primavera del 1995, iniziavano i lavori di realizzazione della centrale, con opere di «sbancamento», ma nel maggio del 1995 l'Amministrazione comunale «diffidava» l'impresa appaltatrice a proseguire i lavori in argomento, lavori che venivano immediatamente sospesi.*

*Nel frattempo, la MERLONI S.p.a. si era premurata di chiedere, fin dal 1994, una nuova concessione edilizia sulla base di una nuova strutturazione del manufatto, da realizzare alla luce anche di migliorie tecniche inserite nel nuovo progetto.*

*Il nuovo provvedimento concessionario veniva rilasciato dal Sindaco il 28 febbraio 1996.*

*In data 1° aprile 1996, l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, dopo aver nominato un commissario «ad acta» per valutare la conformità del procedimento amministrativo alla vigente normativa, deliberava la sospensione dei lavori della turbogas, avendo ravvisato alcune illegittimità nella istruttoria del rilascio della licenza.*

*Avendo ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche la sospensione sia dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dall'Amministrazione Provinciale nell'aprile 1996, sia della delibera della Regione Marche del 15 aprile 1996 con cui era stata revocata l'autorizzazione preceden-*

*temente data in materia di compatibilità paesistico-ambientale, la società MERLONI, nell'autunno 1996, aveva ripreso i lavori di sbancamento in località Villa Pera di Comunanza sull'area dove avrebbe dovuto sorgere la centrale in questione.*

*Nell'aprile 1997, la Giunta Regionale delle Marche, su proposta dell'Assessore dell'Ambiente, ha deliberato la non conformità urbanistica del progetto di cui trattasi a seguito di accertamenti effettuati sugli strumenti urbanistici vigenti nei territori dei Comuni che sarebbero stati eventualmente interessati all'intervento e che, peraltro, non prevedono espressamente la realizzazione di tale opera.*

*A seguito di tale decisione i lavori di cui trattasi non hanno più avuto corso.*

*Premessi questi cenni sullo stato della procedura amministrativa seguita per il rilascio della licenza, si fa presente che la Centro Energia Comunanza S.p.a., società responsabile della realizzazione della centrale di cogenerazione prevista presso il predetto stabilimento del gruppo MERLONI in località Comunanza (Ascoli Piceno), ha comunicato al Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'intenzione di realizzare la centrale di cogenerazione in questione in un sito alternativo non ricompreso nel territorio della Regione Marche.*

**Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**  
Pier Luigi Bersani.

**CAPARINI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*una spa denominata «progetto centro energia» intende sfruttare il giacimento denominato «bonaccia» al largo di Ancona;*

*azioniste di detta società sarebbero, ciascuna per il trentatré per cento, le ditte Merloni Progetti, Total, e Foster Weeler;*

*il gas estratto da detto giacimento dovrebbe essere utilizzato in una centrale termoelettrica di 277 megawatt, da realiz-*

zarsi in località Comunanza, provincia di Ascoli Piceno, presso lo stabilimento Ariston di Villa Pera di Comunanza, di proprietà della Merloni Elettrodomestici spa;

il luogo in cui dovrebbe sorgere la centrale è inidoneo per numerose ragioni tra le quali: *a)* ubicazione: la vallata è stretta e chiusa da monti circostanti, e, quindi, con ridotta possibilità di ricambio d'aria; *b)* impatto ambientale: sorgerebbe ai margini del parco nazionale dei Sibillini; *c)* impatto economico e sociale: sorgerebbe nella valle dell'Aso, una delle più fertili delle Marche, con produzioni ortofrutticole di pregio, che andrebbero incontro a rischi di perdita di qualità e a danni di immagine irreparabili, con conseguenze drastiche sull'occupazione locale, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori agricoli; *d)* demanialità di parte dei terreni su cui dovrà insistere la centrale;

sembra che: *a)* due successive concessioni edilizie (rilasciate il 7 gennaio 1991 e il 28 febbraio 1996 dal comune di Comunanza) siano state annullate dalla provincia di Ascoli Piceno per varie irregolarità ed i sindaci che le avevano rilasciate rinviati a giudizio per vari reati, tra cui il falso e l'abuso d'ufficio); *b)* anche i pareri di competenza della regione Marche siano stati revocati; *c)* non esista neppure concessione edilizia della centralina di decompressione e lavorazione del gas, il cui parere paesaggistico risulterebbe essere stato negato dalla regione Marche; *d)* le innumerevoli irregolarità ed il dissenso generale degli abitanti della vallata hanno provocato vari esposti-denunce e richieste di sequestro del cantiere (firmati da ventidue sindaci), e determinate manifestazioni popolari che hanno portato al blocco della strada statale n. 16 e del casello della A14 di Pedaso;

il progetto usufruirebbe di cospicui finanziamenti pubblici;

la quasi totalità dell'energia che si andrebbe a produrre sarebbe destinata alla rivendita a prezzo maggiorato all'Enel, in base alle leggi nn. 9 e 10 del 1991;

sorprendentemente, il Tar avrebbe sospeso l'efficacia di tutti gli atti di annullamento e revoca;

di conseguenza, e nonostante tutto, i lavori proseguirebbero, nonostante siano in corso vari procedimenti penali e amministrativi —:

se i Ministri dell'industria e della sanità intendano istituire con urgenza commissioni ispettive che accertino la regolarità e la legittimità dell'intero *iter* autorizzativo;

quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare per evitare che i numerosi aspetti quantomeno dubbi della vicenda portino alla esasperazione gli animi, con possibili turbative dell'ordine pubblico. (4-05716)

*RISPOSTA. — In merito alla realizzazione della centrale turbogas in Comunanza, sulla base delle notizie fornite anche dal Ministero dell'interno, si fa presente quanto segue.*

*Nel 1991, l'Amministrazione Comunale di Comunanza rilasciava la concessione edilizia con la quale autorizzava la locale industria «MERLONI» S.p.a. a costruire un impianto industriale di centrale di cogenerazione e l'ampliamento dello stabilimento esistente.*

*Nell'agosto 1994 il Comune emetteva una ordinanza di sospensione dei lavori, contro la quale la predetta ditta MERLONI, ricorreva vittoriosamente al T.A.R., anche per la mancata costituzione in giudizio della amministrazione comunale.*

*Nella primavera del 1995, iniziavano i lavori di realizzazione della centrale, con opere di «sbancamento», ma nel maggio del 1995 l'Amministrazione comunale «diffidava» l'impresa appaltatrice a proseguire i lavori in argomento, lavori che venivano immediatamente sospesi.*

*Nel frattempo, la MERLONI S.p.a. si era premurata di chiedere, fin dal 1994, una nuova concessione edilizia sulla base di una nuova strutturazione del manufatto, da realizzare alla luce anche di migliorie tecniche inserite nel nuovo progetto.*

*Il nuovo provvedimento concessionario veniva rilasciato dal Sindaco il 28 febbraio 1996.*

*In data 1° aprile 1996, l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, dopo aver nominato un commissario « ad acta » per valutare la conformità del procedimento amministrativo alla vigente normativa, deliberava la sospensione dei lavori della turbogas, avendo ravvisato alcune illegittimità nella istruttoria del rilascio della licenza.*

*Avendo ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche la sospensione sia dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dall'Amministrazione Provinciale nell'aprile 1996, sia della delibera della Regione Marche del 15 aprile 1996 con cui era stata revocata l'autorizzazione precedentemente data in materia di compatibilità paesistico-ambientale, la società MERLONI, nell'autunno 1996, aveva ripreso i lavori di sbancamento in località Villa Pera di Comunanza sull'area dove avrebbe dovuto sorgere la centrale in questione. Nell'aprile 1997, la Giunta Regionale delle Marche, su proposta dell'Assessore dell'Ambiente, ha deliberato la non conformità urbanistica del progetto di cui trattasi a seguito di accertamenti effettuati sugli strumenti urbanistici vigenti nei territori dei Comuni che sarebbero stati eventualmente interessati all'intervento e che, peraltro, non prevedono espressamente la realizzazione di tale opera.*

*A seguito di tale decisione i lavori di cui trattasi non hanno più avuto corso.*

*Premessi questi cenni sullo stato della procedura amministrativa seguita per il rilascio della licenza, si fa presente che la Centro Energia Comunanza S.p.a., società responsabile della realizzazione della centrale di cogenerazione prevista presso il predetto stabilimento del gruppo MERLONI in località Comunanza (Ascoli Piceno), ha comunicato al Ministero dell'Industria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'intenzione di realizzare la centrale di cogenerazione in questione in un sito alternativo non ricompreso nel territorio della Regione Marche.*

Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

CAPARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il servizio informatica della direzione centrale dei servizi elettorali gestisce numerosi e delicati servizi automatizzati, tra i quali quello d'alto profilo istituzionale relativo alle procedure elettorali amministrative politiche e referendarie, dall'acquisizione dei dati dalle sedi periferiche fino alla loro ufficiale pubblicazione;

il servizio informatica-divisione elaborazione dati e teletrasmissioni della direzione centrale dei servizi elettorali usufruisce, da tempo, della collaborazione della ditta Siemens Nixdorf informatica, tanto che tale ditta ha, in via continuativa, diversi propri dipendenti locati in uffici siti all'interno dell'area riservata della citata divisione elaborazione dati;

esclusivamente tale ditta, attraverso i suoi esperti informatici, ha messo a punto le procedure relative ai servizi automatizzati di acquisizione dei dati elettorali;

tale ditta, pur avendo sede in Italia, è a partecipazione e direzione straniera, come si può facilmente evincere dalla composizione societaria e da quella del consiglio di amministrazione;

tale ditta ha messo a punto vari delicati servizi, tra i quali il protocollo di collocamento tra il servizio informatica suddetto e la banca dati del dipartimento di pubblica sicurezza e che da ciò si può desumere che i tecnici della Siemens hanno la facoltà di accedere ad essa;

per ammissione della stessa direzione centrale per i servizi elettorali la stessa, fino ad oggi, ha un'assoluta mancanza di personale atto allo svolgimento di tali adempimenti che, per lo più, dovrebbe essere addestrato all'uso dell'ambiente operativo esclusivo della Siemens Nixdorf;

il ricorso alla predetta ditta è giustificato in quanto, essendo la stessa locatrice

dei sistemi informatici della direzione centrale per i servizi elettorali, è la sola in grado di assicurare l'assistenza sistematica e considerato che tale direzione centrale non ha mai posto in essere, nel corso degli anni passati, alcuna iniziativa per poter supplire o rimediare in tempi brevi a questa dipendenza funzionale, che ha portato alla paradossale situazione descritta;

tale dipendenza funzionale ha determinato dunque l'attuale situazione per cui il servizio elettorale, che dovrebbe garantire la base della vita di una democrazia e costituire una base di assoluta priorità per l'operatività delle istituzioni, è, di fatto, funzionalmente dipendente da una ditta privata a partecipazione straniera che, attraverso i suoi dipendenti, ha libero accesso alle aree riservate della direzione centrale per i servizi elettorali —:

se il Ministro dell'interno sia a piena conoscenza della situazione descritta e se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno abbiano valutato con attenzione il significato di tale situazione, che lascia spazio a numerosi dubbi sulla legittimità della stessa specialmente con riguardo alla circostanza che è messa a disposizione di privati una notevole mole di informazioni personale e riguardanti i dati elettorali, nonché al rischio di un'eventuale alterazione della volontà popolare. (4-12972)

CAPARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il servizio informatica della direzione centrale dei servizi elettorali gestisce numerosi ed importanti servizi automatizzati, quali quelli relativi alle elezioni, agli invalidi civili, all'AIRE, alla finanza locale, ai segretari comunali e provinciali, agli amministratori degli enti locali, alla protezione civile, nonché agli statuti delle autonomie locali;

il centro elettronico della citata direzione centrale soffre da molto tempo d'assoluta mancanza di personale con qualifi-

che adeguate per il corretto ed autonomo funzionamento del centro stesso, tanto che si è costretti da altrettanto tempo ad usufruire del supporto della ditta Siemens Nixdorf informatica in varie forme e applicazioni;

così poco accorta è stata l'amministrazione di tali servizi che in tanti anni non ha impostato una politica di gestione tesa a svincolarsi da qualsiasi supporto esterno al Ministero ma, anzi ha proceduto a prendere in locazione presso gli uffici della direzione centrale per i servizi elettorali sistemi operativi e prodotti in genere, di proprietà della Siemens Nixdorf, non ad uso esclusivo e senza progettare l'addestramento di nuovo personale all'uso diretto dei prodotti informatici a disposizione, restando così funzionalmente dipendente alla ditta stessa;

tale condizione ha posto in essere una situazione di sudditanza dell'amministrazione nei confronti del fornitore. Per sopperire a tale mancanza l'amministrazione dell'interno è costretta a fare ricorso all'assistenza, senza soluzione di continuità, di tecnici sistemisti della Siemens Nixdorf informatica;

a tale assistenza continuativa si aggiungono vari contratti, stipulati periodicamente, per tutte le esigenze specifiche del servizio informatica della direzione centrale dei servizi elettorali, che costano al contribuente mediamente svariate centinaia di milioni al mese;

per ultimo, a seguito della locazione di una nuova configurazione elettronica composta da apparecchiature di nuova tecnologia dotate del sistema operativo Siemens BS2000 versione Osd (Open system direction), è stato stipulato un ulteriore contratto con la ditta Siemens Nixdorf che prevede la fornitura di 2100 ore d'assistenza sistemistica, al costo complessivo di 285.230.000 lire;

la Siemens Nixdorf informatica Spa dispone, in via continuativa, di un ufficio all'interno dell'area riservata della direzione centrale dei servizi elettorali (l'inter-

rogante sarebbe curioso di sapere a che titolo) ed i suoi dipendenti, cioè coloro che sono gli « attori » di tutti i contratti d'assistenza, sono soggetti ad un controllo molto approssimativo sugli effettivi orari di lavoro;

se non ritengano che debba essere chiusa la scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, che non è servita a formare personale adatto a sopperire alla mancanza delle professionalità informatiche necessarie;

se non risultano altresì che debba essere compiuto qualsiasi atto amministrativo teso a svincolare al più presto l'amministrazione dell'interno dalle dipendenze funzionali della Siemens Nixdorf informatica Spa dalla direzione generale dei servizi elettorali;

se non valutino opportuno il controllo dell'operato di un fornitore, dal momento che esso è pagato con i soldi dei contribuenti;

se il rapporto tra cliente (ministero dell'interno) e fornitore (Siemens Nixdorf) non debba svolgersi, nella migliore delle ipotesi per il fornitore, su piano paritario, e non con la maggior parte dei vantaggi a favore del fornitore stesso. (4-12973)

**RISPOSTA.** — *Il sistema BS 2000 - OSA, di proprietà della Siemens Nixdorf Informatica, attualmente utilizzato dal Centro Elaborazioni Dati del Servizio Informatica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, è stato assunto in locazione con contratto triennale, previo parere favorevole dell'AIPA (Autorità per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione) e del Consiglio di Stato.*

*La locazione è risultata preferibile rispetto all'acquisto trattandosi di apparecchiature molto sofisticate e costose, non solo in termini finanziari, ma anche sotto l'aspetto di futuri vincoli tecnici.*

*Le attrezzature informatiche utilizzate rappresentano, comunque, una evoluzione tecnologica di precedenti elaboratori, già in uso presso il suddetto CED, per la cui gestione operativa il personale ha dovuto*

*soltanto affinare la propria preparazione tecnica con corsi di aggiornamento, il cui onere è in parte ricompreso nello stesso contratto di locazione.*

*Al necessario adeguamento degli impianti alle più avanzate tecnologie ed alla progressiva estensione della utilizzazione del CED per esigenze di ulteriori servizi sia della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile che di altre Direzioni Generali, non è corrisposto, tuttavia, un adeguamento dei ruoli del personale delle qualifiche tecniche che, per la sua attuale insufficienza, non sempre è in grado di far fronte alla gestione dei vari servizi informatizzati.*

*Ad esempio, il CED non dispone di analisti di sistema - figure centrali della organizzazione di un centro elaborazione dati - la cui opera consentirebbe di ridurre al minimo il ricorso ad assistenza specialistica esterna.*

*Ciò nonostante, si è egualmente provveduto alla ordinaria manutenzione del software applicativo, alle sue numerose e complesse implementazioni ed alla realizzazione e sperimentazione di nuove tecnologie. Sono stati diffusi su Internet i dati relativi alle ultime consultazioni referendarie ed amministrative, modificato il sistema di pagamento delle pensioni di invalidità e predisposto un nuovo tipo di libretto di pensione per invalidi.*

*La manutenzione ordinaria per il perfetto funzionamento della configurazione elettronici hardware, garantita dalla Società Siemens nell'ambito del contratto di locazione, non potrebbe in ogni caso essere effettuata dall'Amministrazione dell'interno non solo in quanto essa non è proprietaria delle apparecchiature - per le quali non dispone di materiali di ricambio - ma anche per l'assenza di profili professionali tecnici specializzati. Per favorire la tempestività degli interventi manutentori è stata messa a disposizione del personale tecnico della ditta locatrice una sala per la custodia del materiale di ricambio e di altre sofisticate apparecchiature.*

*Quanto all'assistenza applicativa, si è fatto ricorso a consultazioni esterne solo in via residuale, in relazione ad emergenze derivanti da modifiche legislative interve-*

nute in prossimità di consultazioni elettorali oppure in relazione a peculiari difficoltà legate alla evoluzione tecnologica. Sono stati, in tali casi, stipulati appositi contratti, sulla base di tariffe ritenute congrue dall'Ufficio tecnico Erariale di Roma, previo parere favorevole del Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, e con il successivo visto della Ragioneria Centrale.

Gli interventi esterni hanno impegnato fondi complessivamente limitati, in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. Per il 1996, è stato utilizzato circa il 4% dell'intero stanziamento, mentre per l'anno in corso è stata spesa, a tutt'oggi, un a somma pari al 6% della relativa assegnazione di bilancio.

Non può ravvisarsi, in definitiva, alcun rapporto di dipendenza funzionale e tanto meno di sudditanza nei confronti della Siemens Nixdorf Informatica S.p.A. Basti considerare che il CED provvede alla gestione operativa con proprio personale, quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 24.00, nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e con operatività ininterrotta nei casi di emergenza.

Circa il contratto di assistenza sistemistica a cui si è fatto riferimento, la relativa stipulazione si è resa necessaria a causa della già detta mancanza di personale con qualifica di analista di sistema. L'incarico è stato affidato alla stessa Società in quanto proprietaria sia delle apparecchiature che dei prodotti software e, come tale, in grado di garantire le conoscenze indispensabili per utilizzare al meglio le potenzialità del sistema.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CARDIELLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

lungo la strada provinciale n. 314 che attraversa il comune di Altavilla Silentina (Salerno) all'altezza delle frazioni di Campolongo e Falagato, è presente un canale d'irrigazione sprovvisto di barriere protettive da circa trenta anni;

la manutenzione dovrebbe essere a carico del Consorzio bonifica sinistra Sele;

il Consorzio suddetto attribuisce ogni responsabilità all'ente provincia;

sulla strada sono avvenuti diversi incidenti, alcuni dei quali con esiti tragici;

la stessa provinciale in questione è percorsa quotidianamente da molti automobilisti e da studenti pendolari, i quali da Altavilla debbono raggiungere le sedi scolastiche —:

quali interventi intenda attivare per rendere più sicura la circolazione sulla strada provinciale n. 314;

quale sia l'ente preposto alla manutenzione del canale d'irrigazione che attraversa, per un certo tratto, l'importante via di comunicazione. (4-07655)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente che la viabilità evidenziata nell'atto ispettivo non rientra tra le competenze dell'Ente stesso, trattandosi di rete stradale provinciale.

Rientra anche nella competenza della Amministrazione Provinciale di Salerno la costruzione di difesa della strada provinciale n. 314 che, per alcuni tratti, è adiacente al canale principale di irrigazione del Sele.

Infatti, a giudizio della Giunta regionale della Campania, non compete al Consorzio di Bonifica la manutenzione della citata strada dal momento che detta strada è stata realizzata e classificata provinciale in epoca successiva alla realizzazione del canale.

Appartiene invece al citato Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale medesimo, dato che esso ricade nel comprensorio consorziale.

Il Ministro dei lavori pubblici: Paolo Costa.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i conducenti di automezzi speciali sono dipendenti del ministero di grazia e

giustizia e negli ultimi anni il servizio di gran lunga prevalente se non esclusivo consiste nella guida degli automezzi blindati in dotazione ai magistrati;

tale è la particolarità dei compiti che, fino ad alcuni anni fa, essi venivano assunti previa frequenza di un corso di formazione alla guida e avevano in dotazione ordinaria il giubbotto antiproiettile;

i conducenti di automezzi costituiscono una categoria speciale di personale civile adibito a servizi di sicurezza, volti a garantire l'incolumità dei magistrati;

a questa situazione di lavoro, che comporta gravi rischi personali, non corrisponde alcun trattamento giuridico ed economico;

da tempo le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria chiedono il riconoscimento di un nuovo *status* giuridico che permetta l'inquadramento di tutti i conducenti di automezzi speciali al livello superiore (quinta qualifica funzionale), considerando che al livello attuale sono assegnate qualifiche di contenuto professionale completamente differenti (quali dattilografi e portieri), e vi è il riconoscimento di categoria usurante ai fini pensionistici, il mantenimento dello stipendio e della qualifica fino al collocamento a riposo e la possibilità di venire adibiti a mansioni adeguate all'invalidità riportata in caso di infortunio di servizio —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere perché ai conducenti dei mezzi speciali sia finalmente riconosciuto un nuovo *status* giuridico previo l'avvio di un tavolo di confronto con i loro rappresentanti sindacali e associazioni di categoria. (4-11623)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il tema del trattamento giuridico del personale addetto alla conduzione di automezzi speciali è oggetto di numerose inizia-*

*tive legislative: proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fragalà ed altri, presentata il 6 dicembre 1996, concernente « Norme in favore dei conducenti di automezzi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia » (n. 2847/C); disegno di legge d'iniziativa del senatore Germanà, comunicato alla presidenza il 30 luglio 1996 (1135/S), concernente « Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia »; disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco e Bertoni comunicato alla Presidenza il 23 maggio 1996 (1352/S): « Interventi urgenti per il personale dell'amministrazione della giustizia e per la funzionalità degli uffici giudiziari ».*

*Senza dubbio possono essere condivise le considerazioni esposte dall'interrogante, nella parte cui mettono in evidenza la delicatezza dei compiti svolti e l'esposizione a particolare rischio del personale addetto alla conduzione di automezzi speciali.*

*Tuttavia non si può mancare di rilevare che la politica seguita in materia di trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici, da alcuni anni a questa parte, è preordinata alla parificazione del personale appartenente alle diverse amministrazioni dello Stato; che strumento privilegiato per raggiungere tale risultato è la contrattazione collettiva, all'interno della quale possono essere prese in considerazione particolari posizioni di lavoro, anche ai fini dell'attribuzione di trattamenti retributivi differenziati per le condizioni di particolare disagio e impegno richiesti a taluni dipendenti. Tale indirizzo appare rafforzato se si considera la prevista introduzione, accanto al contratto nazionale, di una vera e propria contrattazione integrativa per ciascuna amministrazione.*

*Di conseguenza, non sembra del tutto opportuna la modifica per via legislativa del trattamento economico e normativo di dipendenti di singole amministrazioni addetti a specifiche mansioni, che andrebbe in senso contrario all'obiettivo di eliminazione dei trattamenti retributivi e normativi differenziati per ministeri perseguito dalla riforma del pubblico impiego.*

*Si aggiunge anche che un intervento normativo settoriale non considererebbe*

neppure i più recenti orientamenti in tema di sicurezza dei magistrati. Infatti, l'autovettura blindata, da sola, non è strumento di protezione, mentre un vero e proprio apparato di protezione deve essere predisposto soltanto per i soggetti per i quali il relativo programma è ritenuto indispensabile dai comitati provinciali per l'ordine pubblico.

In conseguenza di tale indirizzo il numero di autovetture blindate in dotazione al Ministero è divenuto eccessivo ed alcuni veicoli vengono adibiti ad usi normali, in attesa della loro riduzione.

Conclusivamente, l'Amministrazione ritiene che il problema segnalato debba essere impostato nel quadro del confronto con i sindacati in relazione alle richieste concernenti il personale effettivamente addetto a mansioni peculiari, ai fini delle necessarie intese nell'ambito della contrattazione collettiva.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

COLLAVINI. — *Al Presidente del consiglio dei Ministri e al Ministro dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

è stata di recente data notizia degli esiti dell'indagine promossa anche quest'anno da « Legambiente » sulla qualità dell'offerta delle località turistiche balneari italiane;

tale iniziativa, volta a proporre una sorta di « consiglio per la scelta delle vacanze », si basa su elementi di giudizio che l'interrogante ritiene arbitrariamente determinati, privi di rigore scientifico e talvolta carenti di riscontri oggettivi;

l'esito dell'indagine, anche per il grande rilievo riservatole dagli organi d'informazione, ha prodotto forte risentimento da parte delle istituzioni locali e delle organizzazioni economiche delle località turistiche risultate penalizzate, in quanto ritenuta lesiva della propria immagine, si segnala, in particolare, il caso della spiaggia di Lignano Sabbiadoro, che costituisce

la più importante realtà economica dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia;

i risultati della ricerca tengono conto solo di un campione ristretto di località e vengono diffusi in un periodo in cui i centri marini sono oggetto della massima attenzione da parte dell'opinione pubblica;

già lo scorso anno venne dall'interrogante segnalata, senza alcun positivo riscontro, l'opportunità di un intervento del Governo volta a smentire formalmente gli esiti della indagine svolta ed a tutelare gli impegni e gli investimenti posti in atto dalle istituzioni pubbliche regionali e locali e dagli operatori privati ai fini della promozione e dello sviluppo delle rispettive località —:

se il Governo intenda promuovere una propria autonoma iniziativa volta a tutelare l'immagine e la qualità dei servizi offerti dalle spiagge nazionali, ingiustamente colpite dalla negativa pubblicità recata dall'indagine di « Legambiente », nonché a prevenire gli effetti dell'eventuale riproposizione della ricerca negli anni futuri;

se l'attività di « Legambiente » venga sostenuta dal Governo con diretti finanziamenti e — in caso positivo — quale ne sia l'importo per l'anno in corso e l'ammontare accordato negli anni precedenti, nonché le finalità specifiche della loro assegnazione. (4-11356)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si chiede di conoscere i criteri con i quali vengono assegnate la « Bandiere Blu » quali segnali di spiagge e mari non inquinati, si riferisce che l'iniziativa delle Associazioni Ambientaliste è di esclusiva natura privatistica e pertanto l'Amministrazione Pubblica è estranea a qualsiasi procedura di assegnazione di premi.*

*Si ritiene, comunque, di informare l'On.le interrogante sulle procedure di assegnazione delle Bandiere Blu da parte dell'Organizzazione promotrice.*

*La campagna Bandiera Blu è organizzata dalla F.E.E.E. (Federation for Environmental Education in Europe).*

*La fondazione si avvale del contributo tecnico della Commissione Ambiente dell'U.E. e dei dati sulla qualità delle acque di balneazione forniti dal Ministero della sanità e da Goletta Verde (Legambiente).*

*Il primo requisito che devono possedere i Comuni aspiranti alla Bandiera Blu è quello di avere acque di balneazione perfettamente valide: di ciò fanno fede i dati ufficiali che le Regioni inviano al Ministero della sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 470/1982 con ulteriori restrizioni previste dal regolamento che la F.E.E.E. e la Direzione ambiente della Commissione Europea hanno imposto in maniera omogenea ai Paesi partecipanti all'iniziativa. In particolare, tali norme prevedono la campionatura delle acque durante la stagione estiva con cadenza almeno quindicinale ed il rispetto di 12 parametri di qualità rispetto ai 6 imposti dalla norma italiana.*

*Ai Comuni che hanno superato positivamente l'esame del Ministero della sanità sulla qualità delle acque di balneazione, viene inviato un questionario sulle caratteristiche geomorfologiche, di servizio ai turisti e ambientali delle spiagge che insistono sul loro territorio.*

*In assenza della risposta al questionario la candidatura al riconoscimento decade automaticamente.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GALATI, RUSSO, LAMACCHIA, FOLINI, DE FRANCISCIS, FRONZUTI, COSENTINO, CARDIELLO e BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge n. 143 del 26 febbraio 1994, l'Anas è stata trasformata da azienda dello Stato in ente pubblico eco-

nomico al fine di rendere più efficiente la propria gestione tecnica, amministrativa ed economica;

con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 1995 è stato approvato il nuovo statuto dell'ente e quindi adottati con delibera del consiglio di amministrazione del 2 febbraio 1996 e 27 dicembre 1995 i regolamenti di organizzazione, amministrazione e contabilità;

nonostante il tempo trascorso non si è provveduto, da parte della nuova dirigenza, ad imprimere all'ente quel necessario impulso e a modificare i processi operativi sì da rendere la struttura congruente con le aspettative che il Paese attende da un sistema preposto al rilancio dell'occupazione, oltre che a migliorare la redditività e l'efficienza dei servizi resi all'utenza;

da diversi settori sia privati sia pubblici ed istituzionali (comuni, regioni, province) provengono con insistenza segnali di inefficienza e di risposte concrete da parte del nuovo ente;

la dirigenza dell'ente non ha corrisposto a quanto previsto, sì che:

ente, a distanza di ben due anni dall'approvazione dello statuto, non ha ancora provveduto a fornirsi di un adeguato nuovo modello organizzativo e congruente con la diversa natura giuridica assunta dall'ente stesso e con il quale commisurare le diverse esigenze di risorse umane;

l'ente, in assenza del predetto modello organizzativo, continua ad assumere dirigenti provenienti dall'esterno e a promuovere *ad libitum* alla qualifica dirigenziale dipendenti provenienti da risorse interne privilegiando elementi non di provata capacità ed esperienza;

l'ente non ha ancora individuato e valutato la consistenza « reale » dei propri immobili (edifici e relitti stradali) propeudeutica alla redazione del proprio patrimonio così come stabilito dall'articolo 4 del regolamento di amministrazione e dall'articolo 1 del regolamento di contabilità;

ritardi questi ultimi ancora più stigmatizzabili in relazione alla nuova natura giuridica dell'ente medesimo;

l'ente non ha ancora provveduto, da un lato, al censimento di tutti i servizi esistenti lungo la rete di competenza (accessi, attraversamenti, pubblicità, ecc.) e dall'altro alla denuncia delle convenzioni in essere con Enel, Telecom e società di servizi comunali e provinciali e quindi ad una revisione dei « canoni » di concessione risalenti ai primi anni del dopoguerra con evidenti danni sulle entrate dell'ente stesso e contravvenendo a quanto richiesto dall'articolo 18 dello statuto;

l'ente, contravvenendo ai più elementari principi di economicità e a recenti indirizzi governativi, persevera nella politica di avviare a « pensionamento anticipato » funzionari e dipendenti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992 e nel contempo ad organizzare « pseudo-corsi » dirigenziali ai quali partecipano dipendenti prossimi per pochi mesi al pensionamento, i quali usufruiranno, indebitamente, di vantaggi più congruenti sulla liquidazione e sulla pensione e in dispregio delle più elementari norme del diritto (articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 143 del 1994);

l'ente non ha ancora provveduto ad assumere le iniziative necessarie in termini di risorse umane e norme regolamentari affinché la recente legislazione sulla sicurezza dei cantieri (decreto legislativo n. 626 del 1996) non determini il fermo degli appalti *in itinere* vanificando un possibile rilancio dell'occupazione;

l'ente, infine, non ha ancora posto in essere alcun meccanismo e procedura per acquisire dati e informazioni per la costituzione di un « catasto strade », documento quest'ultimo indispensabile e propedeutico per un prossimo decentramento agli enti territoriali (regioni, province) della rete infrastrutturale di competenza, così come previsto dalla recente approvazione della cosiddetta « legge Bassanini —

in relazione all'evidente deficitaria gestione economica ed amministrativa del-

l'ente, assimilabile più a quella di liquidazione di una azienda che ad una corretta ed oculata amministrazione, se intenda (quale vigilante dell'attività programmatoria dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 143 del 1994) nominare una commissione d'inchiesta finalizzata ad accertare le manchevolezze denunciate e quindi assumere, se del caso, i provvedimenti urgenti di cui all'articolo 8 dello statuto dell'ente, anche alla luce di un prossimo decentramento delle funzioni dell'ente medesimo. (4-11279)

*RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto si fa presente che le condizioni organizzative dell'ANAS ed il suo recupero di efficienza sono oggetto di attenzione da parte di questo Ministero, quale soggetto vigilante.*

*Si ricorda che, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo dell'ANAS per l'anno 1997, sono state impartite delle direttive utili per accelerare l'efficienza dell'Ente.*

*In detta sede, è stata, tra l'altro, messa in luce la necessità che l'Ente porti a rapido compimento l'avviato rimodellamento del bilancio, anche mediante l'impianto di una contabilità analitica e l'individuazione di centri di costo e di responsabilità, nella logica di un sistema contabile pienamente rispondente alle esigenze di funzionalità, efficienza ed economicità di un'organizzazione di tipo aziendale.*

*È stata, inoltre sottolineata l'esigenza che gli organi decisionali e di controllo dell'Ente cooperino attivamente al fine di individuare ed attuare procedure e strumenti di verifica dei processi decisionali ed esecutivi, inclusi opportuni indicatori di « performance » ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 242/95, al fine di valutarne la regolarità la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia rispetto alle risorse utilizzate ed agli obiettivi programmati.*

*Nel contempo, è stato raccomandato all'Ente di adottare programmi di attività più concreti, mettendo in atto ogni possibile iniziativa tecnica, organizzativa e gestionale finalizzata al pieno recupero ed allo sviluppo della capacità progettuale e realizzativa delle strutture operative, nonché l'ado-*

zione di tecniche di monitoraggio economico e gestionale supportate da una adeguata informatizzazione delle strutture interessate.

A tal proposito, si fa presente che l'Ente sta attualmente mettendo a punto un sistema di informatizzazione (S.I.L.), che, attraverso il collegamento in rete di tutti gli Uffici ANAS presenti sul territorio, consenta l'acquisizione di tutti i dati inerenti l'intera attività dell'Ente stesso.

È stato, quindi, richiesto all'Ente di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle norme emanate, ai fini dell'adeguamento dell'assetto patrimoniale e dell'ottimale gestione del patrimonio immobiliare, nonché le iniziative occorrenti per il completo recupero di eventuali crediti, per una oculata definizione del contenzioso in atto, e per l'acquisizione di nuove fonti di entrate proprie, atti a controbilanciare gli effetti negativi sulla gestione, dovuti alla limitazione degli apporti finanziari dello Stato.

Per quanto riguarda, poi, l'organizzazione e la gestione del personale, ambito in cui l'Ente ha piena autonomia organizzativa, questo Ministero ha richiesto all'ANAS di assumere ogni iniziativa atta a valorizzare il patrimonio di professionalità tecniche interne volte, tra l'altro al potenziamento ed alla promozione delle capacità di progettazione e di quelle di direzione e di controllo sulla gestione dei lavori, limitando, per quanto possibile, il ricorso ad incarichi esterni ai casi di accertata e motivata necessità di figure ed esperienze professionali non disponibili all'interno.

Lo scopo di evitare la paralisi delle strutture dell'Ente, l'ANAS ha precisato di aver dovuto provvedere alla assunzione di dirigenti esterni nonché alla nomina di elementi interni per ricoprire i posti dirigenziali resisi vacanti, a seguito del collocamento a riposo degli interessati per limiti di età.

In ogni caso, la scelta di dirigenti esterni (in numero comunque limitato) è ricaduta su elementi provenienti da società o Enti in cui gli stessi avevano già dato prova di affidabilità e professionalità.

Parimenti per la nomina dei dirigenti interni, sia in area tecnica che amministra-

tiva, si è ricorso a funzionari di lunga e provata esperienza per coprire sedi periferiche o fondamentali strutture della Direzione Generale.

Segnatamente per l'ambito tecnico, si è organizzato un corso di tre mesi avvalendosi di docenti universitari ed esperti nei rami delle costruzioni ed economico-aziendale.

A tale corso si è ritenuto di dover far partecipare sia funzionari in possesso di precisi titoli culturali (idoneità a precedenti corsi, partecipazione a corsi di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della P.A.), sia funzionari che in passato già avessero ricoperto incarichi dirigenziali dietro formale attribuzione di funzioni specifiche.

Al corso sono stati ammessi anche alcuni funzionari relativamente prossimi al pensionamento. Tuttavia, mentre per uno dei partecipanti che aveva superato il corso non si è proceduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale poiché era intanto intervenuto il collocamento a riposo, risulta che, a distanza di circa un anno dall'inizio del corso, nessuno degli altri partecipanti è stato collocato a riposo per limiti di età.

In ordine alla questione relativa al censimento dei servizi (pubblicità, attraversamenti, ecc.) lungo la rete di competenza dell'Ente, si precisa che, secondo quanto risulta dal verbale dell'adunanza tenuta dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in data 9.7.1997, l'Ente avrebbe avviato un censimento della consistenza dei cartelli lungo tutta la rete nazionale.

Per quel che concerne invece la materia relativa ai canoni di concessione, di cui è lamentata la mancata revisione, si informa che dal verbale sopra citato, risulta altresì che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.56 del 18.7.1996, ha approvato i canoni di aggiornamento delle varie tipologie di concessione e di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha inoltre approvato il prezzario dei nuovi canoni di pubblicità, secondo una formula di determinazione che dovrebbe assicurare all'ANAS un incremento delle entrate pari a circa 20 miliardi.

Riguardo al problema del catasto strade, l'ANAS dopo aver ereditato una complessa situazione risalente alle trascorse gestioni

della vecchia Azienda Autonoma ANAS, ha di recente avviato (nell'ambito del Piano Triennale 1997-1999 che prevede apposite risorse) una specifica attività relativa alla progettazione e costituzione del Catasto delle Strade Statali.

Questa attività si rileva essere, per metodologie e obiettivi, del tutto omogenea con quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 285/92 artt. 226 e 227) e, più in generale, in piena coerenza con le iniziative europee DERI (« Deputy European Roads Directors ») finalizzate allo studio di aspetti tecnologici di strutturazione delle banche dati alfanumerici e grafiche, dei metodi di referenziazione lungo le reti stradali e degli standard di rappresentazione e comunicazione dei dati fra gli Stati d'Europa.

Anche per quanto riguarda la determinazione della reale consistenza degli immobili, l'ANAS, nel 1994, ha iniziato il censimento di tutto il patrimonio immobiliare già intestato all'Azienda A.N.A.S. e, allo stato la ricognizione dei fabbricati è quasi completata circa l'individuazione fisica di ciascuno bene.

È ancora in corso invece il rilevamento dei terreni. I tempi di questa ricognizione sono necessariamente lunghi, dato che si tratta di un patrimonio complessivamente dislocato sull'intero territorio italiano.

In sede centrale si è costituito un gruppo di lavoro per gestire gli inventari e seguire le attività preliminari alla costituzione della Commissione prevista dall'articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e dall'articolo 1 del Regolamento di Contabilità.

Va comunque rilevato che soltanto con la legge 662 del 23.12.1996 si sono stabilite le modalità per il trasferimento del patrimonio già della disciolta ANAS in favore del nuovo Ente ANAS.

Pertanto il citato gruppo di lavoro coopera con la Direzione Generale del Demanio per concordare le procedure di trasferimento e dare le necessarie disposizioni agli Uffici periferici.

La legge 662 stabilisce una gradualità nelle operazioni di trasferimento, senza fissare alcun termine in quanto il legislatore è ben consapevole delle possibili difficoltà

insite in un'operazione complessa quale quella del trasferimento di un patrimonio di vasta entità.

Allo stato delle cose, risulta pertanto che l'Ente ANAS, ha in corso tutta una serie di attività volte a dinamicizzare la propria gestione.

Il Ministro dei lavori pubblici:  
Paolo Costa.

GASPARRI. — Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

notizie apparse sulla stampa danno per approvato dal Ministro Veltroni il documento di riorganizzazione del personale e dei servizi del teatro dell'Opera di Roma, prescindendo dal fatto che detto documento è stato stilato non nell'interesse dell'ente e delle esigenze obiettive dei servizi, ma per dare un assetto funzionale alla politica clientelare vigente nell'ente stesso;

a tutt'oggi l'ente non ha ottemperato alle indicazioni degli organi vigilanti sulla necessità di riportare a norma le posizioni dei trecentouno dipendenti reinquadrati a far data dal 1° marzo 1991, i cui reinquadramenti vennero indiscriminatamente annullati in via di autotutela;

l'autotutela scaturì dalla relazione su una ispezione dell'allora dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, dalla quale l'Uopa trasse la conclusione (nota al ministro Cassese del 19 aprile 1994) che dovessero essere annullate tutte le promozioni in questione; a seguito di intervento della funzione pubblica, il sottosegretario allo spettacolo intimò all'ente di annullare in via di autotutela tutti i reinquadramenti di cui sopra;

lo stesso sottosegretario *pro tempore* Maccanico, con nota del 13 maggio 1993 prot. T16, ribadiva la « necessità che codesto ente riesaminasse tutte le posizioni interessate dai provvedimenti *de quibus* »;

nonostante i reiterati inviti del dipartimento, l'ente non provvede a riesaminare correttamente tutte le posizioni, ma diede

incarico ad una commissione di procedere all'esame, a seguito del quale si assunse un provvedimento su basi false o insufficienti, reinquadrando novantadue persone;

il dipartimento per lo spettacolo, e forse anche la conferenza di servizi cui ha partecipato anche un rappresentante della funzione pubblica, ha accettato per buone le autodichiarazioni sui carichi di lavoro dei dipendenti del teatro dell'Opera, dalle quali si evince chiaramente la differenza a scapito dell'ente tra le mansioni effettivamente svolte e l'ipotesi di collocazione nel documento di riorganizzazione approvato, con l'attribuzione di livelli eccessivi a persone e uffici rispetto ai compiti effettivamente svolti dalle une e dagli altri;

la conseguenza di questa superficiale valutazione dei carichi di lavoro porta necessariamente un danno all'erario, al quale si aggiunge l'ulteriore danno per vertenze che scaturirebbero dalle attribuzioni improprie degli incarichi e dei livelli;

attiene all'Uopa, fonte di provvedimento di autotutela assunto dall'ente, portare l'ente stesso nella certezza di una corretta applicazione del quadro di riorganizzazione, tenendo presente la necessità dell'apprezzamento in via prioritaria dell'interesse dell'ente —:

se intenda procedere, prima dell'applicazione del documento di riorganizzazione sopra illustrato, alla dovuta revisione dei trecentouno annullamenti di autotutela nonché alla analisi comparata tra i carichi di lavoro autodenunciati dai dipendenti e la struttura predisposta per la collocazione degli stessi, onde ripristinare i reali diritti, neutralizzare i reali abusi e salvaguardare l'ente autonomo teatro dell'Opera dalla ennesima operazione clientelare. (4:11955)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Come è noto, con provvedimento del 14.7.97 è stato approvato, di concerto con il Ministro del Tesoro, il nuovo ordinamento dei servizi e del personale del Teatro dell'Opera di Roma, in base al quale la Diri-*

*genza del Teatro ha ricollocato le numerose professionalità del personale.*

*Naturalmente, il contenzioso relativo alle vertenze già pendenti — talune delle quali, peraltro, decise dal TAR Lazio a favore dell'Ente rimane impregiudicato e non resta che attenderne la naturale conclusione.*

*Per quanto riguarda, poi, la congruità delle decisioni adottate dall'Ente nei confronti dei 92 reinquadramenti avvenuti sulla base delle valutazioni di una « Speciale Commissione Tecnica », il Dipartimento dello Spettacolo, anche per rispetto agli esiti delle cennate vertenze giudiziarie, non ritiene al momento di formulare ulteriori interventi.*

*Si soggiunge, infine, in ordine all'asserita inaffidabilità della rilevazione dei carichi di lavoro del personale amministrativo, che le singole schede redatte dagli addetti, vennero esaminate in sede tecnica dal competente Ufficio OPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, che pervenne a verifica puntuale delle mansioni svolte e solo successivamente esse furono riversate nel dato definitivo di cui al citato decreto 14.7.1997.*

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

**ALBERTO GIORGETTI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*risulta all'interrogante che il giorno 24 maggio 1997, in piazza Castello a Vicenza, un giovane iscritto al movimento giovanile di azione giovani di Alleanza nazionale, è stato aggredito da un altro giovane, abituale frequentatore del centro sociale autogestito « Ya Basta »;*

*il giovane aggredito è stato minacciato anche verbalmente con frasi del tenore di « ...fuori i nazifascisti dalla città... da oggi non ve ne facciamo passare nessuna... »;*

*al di là del succitato episodio di violenza, verbale e fisica, risulta all'interrogante che già in passato frequentatori del centro sociale autogestito « Ya Basta »*

hanno creato non pochi problemi di ordine pubblico e disagi anche per i cittadini che abitano vicino al centro sociale —

se non intendano intervenire immediatamente perché simili episodi di violenza, fomentati — ad avviso dell'interrogante — soprattutto dalla politica di aggressione propria del già succitato centro sociale, non accadano più;

se non intendano disporre al più presto controlli per chiarire come sia organizzato il centro sociale « Ya Basta » e se non intendano dare immediata disposizione al questore di Vicenza al fine di effettuare un immediato sgombero del centro sociale in questione per evidenti motivi di ordine pubblico. (4-10419)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto il Ministero dell'interno ha comunicato quanto segue.*

*In data 24 maggio scorso un giovane aderente al movimento giovanile di Alleanza Nazionale, denominato « Azione Giovani », è stato aggredito, nel centro cittadino di Vicenza, da un gruppo di appartenenti al locale centro sociale autogestito « Ya Basta ».*

*I responsabili di tale aggressione, in seguito alle risultanze acquisite dal personale della Digos, sono stati deferiti alle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia e presso la Pretura di Vicenza, per i reati di lesioni personali, ingiuria, violenza privata e minaccia.*

*Per quanto concerne il centro sociale in questione, lo stesso Ministero ha rappresentato che nell'agosto del 1995 il Comune di Vicenza, a seguito di ripetute occupazioni di stabili di proprietà comunale ad opera di esponenti del movimento Autonomia operaia, con conseguenti interventi di sgombero da parte delle Forze di polizia, stipulò una convenzione con i rappresentanti di tale movimento per l'assegnazione di parte di un immobile comunale, ove da allora risulta attivo il centro di cui si parla.*

*Contro il pagamento di un canone simbolico e l'impegno ad effettuare lavori di risistemazione dell'area, l'Amministrazione comunale decise di concedere locali per*

*circa 180 mq., da destinare alle attività culturali del gruppo, riservandosi la facoltà di eseguire controlli sia sullo stato dell'immobile sia sull'attività svolta.*

*L'attività svolta all'interno di tale Centro — ad avviso del Prefetto di Vicenza — non è finora risultata di particolare turbativa, concretizzandosi prevalentemente in concerti e feste private. Al di fuori di tali ordinarie iniziative, gli aderenti si sono limitati a partecipare a manifestazioni svolte in altre provincie della regione o di regioni limitrofe.*

*Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Vicenza ha comunicato che la vittima dell'aggressione ha presentato querela. In conseguenza è stato iscritto procedimento a carico di quattro persone in ordine ai reati di lesioni personali, ingiurie e minacce, che pende nella fase delle indagini preliminari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**ALBERTO GIORGETTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 luglio 1997 è stata presentata dall'interrogante un'interrogazione a risposta scritta riguardante le condizioni di sicurezza in relazione ai lavori eseguiti sull'autostrada Serenissima, nel tratto Verona-Vicenza;

le risposte della società Autostrade, fornite dal direttore tecnico della società Serenissima, Pio Saverio Porrelli, non sono complete ed esaustive;

il lavoro notturno dei cantieri non è impossibile, poiché in alcuni casi, nel corso del corrente anno, si è lavorato di notte, soprattutto dopo l'incidente avvenuto in località Soave poco più di un mese fa;

in teoria l'asfalto drenante fonoassorbente dovrebbe garantire una durata media pari a cinque anni; invece, in pratica, c'è da chiedersi come mai mediamente vi si metta mano ogni due anni; tanto che appare evidente all'utente di tutti i giorni,

anche se non tecnico, che l'effetto « nuvole d'acqua », che non dovrebbe comparire con queste tipologie di asfalto, appare invece sempre più spesso nei tratti con asfalto nuovo: tutto ciò è causa di fenomeni di *aquaplaning*, che ha provocato numerosi incidenti nella zona delle gallerie di Vicenza;

i cantieri attualmente aperti sono troppo lunghi per una sostenuta viabilità di centocinquanta veicoli al giorno: il tutto aggravato da una vicinanza di quattro chilometri di distanza fra un cantiere e l'altro;

risulta all'interrogante essere stato impiegato personale appena assunto con contratto stagionale a sorvegliare cantieri di particolare pericolosità, nonostante continue sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali —:

quali iniziative intenda prendere per fare chiarezza sulla gestione di questo tratto autostradale, fondamentale per la sicurezza degli utenti e degli operai della società Serenissima;

se non ritenga opportuno rivedere i criteri di garanzia per il rinnovo della concessione della società Autostrade. (4-11874)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che i lavori notturni sulla A4 sono relativi a quei tratti in cui la mancanza della corsia di emergenza non consente di garantire la percorribilità su due corsie, infatti le attuali ordinanze prevedono due corsie agibili per lavori diurni e una per lavori notturni.*

*La lunghezza massima dei cantieri è attualmente di circa tre chilometri: questa estensione consente di ultimare i lavori in corso nell'arco di una settimana e di liberare le corsie interessate nei giorni di particolare intensità di traffico.*

*I tratti di carreggiate interessate da cantieri di lavoro hanno un'estensione complessiva di 186 chilometri e per ciascun cantiere, di lunghezza pari a tre chilometri, sono indispensabili continui spostamenti della segnaletica.*

*L'ANAS riferisce altresì che i cantieri di lunghezza inferiore, prolungherebbero la durata dei lavori, con ulteriori disagi per l'utenza.*

*Per la sorveglianza dei lavori la Società concessionaria — dopo una selezione effettuata dagli organi societari e addestramento preventivo in materia di sicurezza, operatività in cantiere e nozioni tecniche sullo svolgimento dei lavori — ha assunto a tempo determinato cinque tecnici che svolgono una semplice funzione di integrazione alla Direzione Lavori, che si avvale della collaborazione dell'ingegnere Capo, del Direttore dei Lavori e degli Assistenti ai lavori.*

*Il predetto Ente comunica infine che la « vita utile » media del manto drenante e fonoassorbente è pari a 5-6 anni e che gli attuali rifacimenti rispettano i tempi e le scadenze programmate; inoltre, per quanto riguarda i fenomeni di acqua planing registrati sul manto drenante, ha precisato che questo può smaltire un determinato volume di acqua, per cui se i fenomeni piovosi risultano eccezionalmente abbondanti e prolungati, si può formare un velo d'acqua, specialmente sulla corsia di marcia lenta, che raccoglie anche una certa quantità di acqua dalle corsie di marcia veloce e di sorpasso.*

Il Ministro dei lavori pubblici:  
Paolo Costa.

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

*nelle more della trasformazione degli enti lirici in fondazioni emergono situazioni di confusione e di assenza della certezza del diritto, mentre si sono stabilizzate realtà che oltrepassano i limiti della legge e violano le norme vigenti e si compiono atti di arbitrio gestionale e scorrettezze amministrative;*

*gli enti lirici gravano per cifre non indifferenti sul bilancio dello Stato —:*

*se siano a conoscenza delle circostanze che al teatro dell'Opera di Roma è*

in atto una manovra per snaturare l'assetto del personale attraverso un atto di riorganizzazione che non è identificabile con il « Regolamento organico del Personale » di cui alla legge n. 800 del 1967, ma costituisce semplicemente ad avviso dell'interrogante la codificazione delle situazioni personali di privilegio e di vantaggio ottenute contro legge e a danno di altri lavoratori, in totale spregio dei rilievi e delle osservazioni del dipartimento per lo spettacolo, cui spetta per legge la funzione di vigilanza in materia;

se siano stati svolti accertamenti sulla reale situazione del personale, ed in particolare sulla corrispondenza reale tra i compiti svolti e l'inquadramento del personale stesso, visto che: *a)* il ministero della funzione pubblica, non essendo in grado di decifrare i complessi meccanismi attraverso i quali si erano costruite le carriere, aveva addirittura suggerito di annullare tutte le ultime (all'epoca, 1994) promozioni per rivedere dalla base gli inquadramenti spettanti al personale, cosa che l'ente provvide a fare annullando ben 301 passaggi di livello; successivamente l'Ente nominò una commissione di « esperti » che reinquadrarono novanta persone su premesse che l'interrogante ritiene, false o non veritiere o scarsamente corrispondenti a verità; il dipartimento per lo spettacolo chiese (e mai ottenne) le motivazioni sia dei reinquadramenti sia delle esclusioni; *b)* da parte del dipartimento per lo spettacolo — oggi affidato alla responsabilità del vice presidente Veltroni — non si cessò mai di evidenziare l'inesistenza di un regolamento organico di riferimento a cui far capo per definire le posizioni del personale dell'Opera, ma non si adottarono provvedimenti per il ripristino della legalità; una recente conferenza di servizi tra Dipartimento spettacolo, ministero tesoro e Dipartimento della funzione pubblica ha approvato lo schema di riorganizzazione del personale dell'ente, ma non ha ritenuto di intimare la revisione dei provvedimenti di annullamento per autotutela lasciando quindi il personale dell'ente alla mercé dell'arbitrio e del clientelismo imperante;

ritenendo l'interrogante necessario giungere ad una chiarezza senza equivoci sulla situazione dell'ente in vista della legge di riordino della materia, se intendano approfondire il quadro interno all'ente partendo dalle posizioni più emergenti, per scendere verso i livelli di minor rilevanza;

se non intendano disporre un accertamento attraverso gli strumenti più opportuni per verificare la posizione del segretario generale dell'ente il quale, secondo informazioni in possesso del sottoscritto e altre riportate dalla stampa, non avrebbe vinto il necessario concorso per ricoprire quella carica, ma, *sic et simpliciter* si sarebbe trasformato da direttore amministrativo a segretario generale, attribuendosi addirittura compiti di pertinenza degli organi previsti dalla legge, grazie ad una delibera del consiglio di amministrazione mai approvata dall'organo vigilante e successivamente confermata (non si sa su quale base di quale valutazione di legittimità) dallo stesso responsabile dell'organo vigilante, in quel momento nella veste di commissario dell'Opera, con la palese incongruenza per cui tutta la delibera relativa alla riorganizzazione interna del personale sarebbe stata invalida, meno il comma relativo alla figura del segretario generale, per la quale, paradossalmente, quella stessa delibera prevedeva il concorso nazionale, e la stessa delibera del commissario (vigilante, ma non troppo) non è mai stata approvata dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni. Considerato che al vertice del teatro dell'Opera negli ultimi quindici anni si sono succeduti molti tra sovrintendenti e Commissari, mentre la persona che ricopre l'incarico di segretario generale sembrava rappresentare la continuità gestionale dell'ente, l'interrogante, nel dubbio fondato che l'equivoco ingeneratosi tra la discontinuità degli organi di gestione e la presenza costante della figura del segretario generale il quale ha lasciato intendere di essere vincitore di concorso (come dal medesimo affermato: «...le attribuzioni a me conferite....a seguito di pubblico concorso nazionale....», nella lettera al maestro Vidusso del 9 marzo 1995 e per conoscenza al commis-

sario straordinario Rutelli) — abbia potuto influire negativamente su tutta la storia gestionale dell'ente, con il rinvio per oltre quindici anni dell'adempimento di legge relativo al regolamento organico, che ha consentito equivoci e clientelismi nell'affidamento di ruoli e responsabilità sino a giungere alla attuale situazione di *impasse* che si vorrebbe concludere con l'ennesimo pasticcio di una riorganizzazione interna dell'ente, — che nulla ha a che vedere con il suddetto regolamento organico previsto dalla legge n. 800 del 1967, ma è chiaramente basato su presupposti che, a parere dell'interrogante, sono falsi, come la promozione a posti di responsabilità di personaggi già reinquadrati in base ad erronee valutazioni della commissione esterna sopra citata — ritiene fondamentale una risposta inequivoca e definitiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che verifichi anche le eventuali responsabilità del Dipartimento per lo Spettacolo per omissioni di intervento o di passiva accettazione della scottante materia. (4-11894)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Come è noto, con provvedimento del 14.7.97 è stato approvato, di concerto con il Ministro del Tesoro, il nuovo ordinamento dei servizi e del personale del Teatro dell'Opera di Roma, in base al quale la Dirigenza del Teatro ha ricollocato le numerose professionalità del personale.*

*Naturalmente, il contenzioso relativo alle vertenze già pendenti — talune delle quali, peraltro, decise dal TAR Lazio a favore dell'Ente — rimane impregiudicato e non resta che attenderne la naturale conclusione.*

*Per quanto riguarda, poi, la congruità delle decisioni adottate dall'Ente nei confronti dei 92 reinquadramenti avvenuti sulla base delle valutazioni di una « Speciale Commissione Tecnica », il Dipartimento dello Spettacolo, anche per rispetto agli esiti delle cennate vertenze giudiziarie, non ritiene al momento di formulare ulteriori interventi.*

*Si soggiunge, infine, in ordine all'asserita inaffidabilità della rilevazione dei carichi di lavoro del personale amministrativo, che le singole schede redatte dagli addetti, vennero esaminate in sede tecnica dal competente Ufficio OPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, che pervenne a verifica puntuale delle mansioni svolte e solo successivamente esse furono riversate nel dato definitivo di cui al citato decreto 14.7.1997.*

*L'On.le interrogante riferisce poi, « secondo informazioni in "suo" possesso e di altre riportate sulla stampa », di presunte irregolarità di nomina e di carriera del Segretario Generale Nanni Fioravante, che sostanzialmente riguardano l'esercizio delle attribuzioni di segretario generale senza aver sostenuto e « vinto il necessario concorso per ricoprire quella carica ».*

*Al riguardo, si comunica che il dr. Fioravante Nanni, quale vincitore di pubblico concorso nazionale — come da bando pubblicato nella G.U. — Foglio delle Inserzioni n. 21 del 22 gennaio 1979 — è stato nominato, con decorrenza 1° gennaio 1980, Direttore Amministrativo del Teatro dell'Opera di Roma, con relativo rapporto di lavoro parimenti disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali.*

*Sul punto si ritiene opportuno precisare che il « Regolamento dei Servizi e del Personale » del Teatro dell'Opera, approvato dal Comitato dell'Ente nella seduta del 20 dicembre 1965 — e cioè circa un anno e mezzo prima della entrata in vigore della legge 800/1967 — non prevedeva la figura del Segretario Generale, a differenza di altri Enti (come la Scala), ma quella di Direttore Amministrativo le cui attribuzioni, però, erano sostanzialmente equivalenti (ed in qualche materia anche di maggiore pregio ed incidenza) rispetto a quelle successivamente conferite al dr. Nanni al momento della sua nomina a Segretario Generale. Suddetta nomina avvenne con deliberazione del 28 ottobre 1985 che, tra l'altro, istituì la Segreteria Generale, in sostituzione della Direzione Amministrativa.*

*È doveroso precisare, al riguardo, che il dr. Nanni non ha mai sollecitato la propria nomina a Segretario Generale, anzi, con*

nota dell'11 maggio 1981, inviata al Sovrintendente, aveva dichiarato la propria « indisponibilità » ad accettare l'assolvimento del ruolo di Segretario Generale... », preferendo « assolvere, e possibilmente bene, alle funzioni di Direttore Amministrativo — in armonia ad una scelta da me liberamente fatta — per le quali ho sostenuto e vinto un concorso nazionale ». Ma gli organi di gestione dell'Opera, con la citata delibera ritennero ugualmente di attribuire al predetto la qualifica e le funzioni di Segretario Generale, e ciò sulla base: a) della sostanziale equivalenza delle attribuzioni del Direttore Amministrativo con quelle del Segretario Generale; b) della qualifica di Dirigente di aziende industriali prevista per entrambe le figure apicali nell'assetto amministrativo del Teatro.

In realtà, tra la figura ed il ruolo di Direttore Amministrativo e la figura ed il ruolo di Segretario Generale del Teatro, intercorreva soltanto una differenza nominalistica; basti pensare che i bandi di concorso diramati dal Teatro alla Scala e dal Teatro dell'Opera prevedevano identici termini e condizioni e persino identici titoli e materie d'esame.

Peraltro nessun concorso si rendeva necessario per la copertura del posto di Segretario Generale, di cui alla più volte richiamata deliberazione del 28 ottobre 1985, in quanto — anche a voler prescindere dal fatto che il dr. Nanni aveva assolto a tali funzioni per circa 7 anni presso il Teatro alla Scala, a seguito di pubblico concorso nazionale — è principio costante, legittimo ed indiscusso presso tutto il settore pubblico che un dirigente d'azienda possa essere chiamato ad assolvere a funzioni diverse da quelle esercitate per un determinato tempo a condizione che: a) vi sia l'accettazione tacita o espressa dell'interessato; b) le nuove attribuzioni conferite non siano lesive della dignità e prestigio professionali del dirigente; c) non ricorra ipotesi di danno economico per il dirigente nell'esercizio delle diverse attribuzioni; d) non venga aumentato il numero dei posti previsti in organico con la qualifica dirigenziale: e tutte queste condizioni sono state pienamente soddisfatte

in sede di nomina del dr. Nanni a Segretario Generale dell'Ente.

Va infine precisato che la deliberazione del 28 ottobre 1985, per la sua natura, non necessitava della preventiva approvazione da parte delle Amministrazioni di vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge 14 agosto 1968, n. 800. Infatti tale deliberazione, nominalmente denominata « stralcio » di regolamento, si configurava, nelle more della approvazione del prescritto Regolamento organico del personale dipendente, come atto di autorganizzazione interna delle strutture operative, la cui emanazione rientrava nell'autonomo ed insindacabile esercizio dei poteri degli Organi preposti alla gestione dell'Ente.

Il Ministro delegato per lo spettacolo e lo sport: Valter Veltroni.

IACOBELLIS. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio 1997 negli uffici della Corte di appello di Bari è stata eseguita una inchiesta ispettiva volta ad accertare la sussistenza di pretese inosservanze da parte di magistrati all'obbligo di risiedere nel Comune sede dell'ufficio — sancito dall'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario — nonché di illecite utilizzazioni, per esigenze personali, di autovetture dell'ufficio;

nonostante l'acquisizione di prove documentali di anomali comportamenti, tra cui principalmente l'utilizzo nell'anno 1996, di autovetture dell'ufficio di presidenza nel tratto Bari-Candela e viceversa, non si ha notizia di doverose iniziative di competenza ministeriale;

quali provvedimenti di sua competenza intenda adottare per far cessare l'abuso accertato. (4-12780)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Nell'ottobre del 1996 pervenivano a questo Ministero due esposti dell'Avv. Luigi De Marco, già presidente della Corte d'appello

di Bari, che denunciavano — tra l'altro — l'uso improprio dell'auto di servizio da parte dell'attuale presidente della medesima Corte. Nel successivo mese di novembre esposto analogo perveniva da un organismo associativo.

Veniva conseguentemente disposta un'inchiesta al fine di verificare l'esistenza dei fatti segnalati.

Per quanto attiene alle questioni proposte nell'atto ispettivo, da tale indagine è emerso quanto segue.

Il magistrato in questione risiede nel distretto della Corte d'appello di Bari, avendo preso in locazione un appartamento sito nel Comune di Giovinazzo, località distante circa 10 km da Bari, ove alloggia stabilmente nel corso della settimana lavorativa.

Per i Capi di Corte è previsto l'obbligo di risiedere nel distretto ove è sito l'ufficio giudiziario di cui sono titolari; obbligo che, nel caso di specie, risulta osservato.

Lo stesso magistrato utilizza in via ordinaria le autovetture in dotazione al suo Ufficio soltanto per gli spostamenti tra l'abitazione di Giovinazzo e la Corte d'appello, e quindi per esclusive ragioni di servizio.

In merito alla denunciata utilizzazione di dette autovetture per i tragitti da Bari a Candela, località sita lungo l'autostrada Bari-Napoli, si è rilevato che tale situazione si è verificata solo poche volte nei primi mesi di permanenza del magistrato a Bari, quando era ancora in corso il suo definitivo trasferimento; che la località Candela è comunque, situata all'interno del distretto di Bari; che il magistrato nell'aprile 1996 (e cioè in un periodo di poco antecedente la presa di possesso del nuovo ufficio, avvenuta nel giugno dello stesso anno) ebbe problemi di salute che sconsigliavano la guida personale di autoveicoli; infine, che la carenza di collegamenti pubblici tra Bari e Napoli, dove risiedeva la famiglia del giudice, rendeva difficilmente conciliabili le esigenze connesse ai suoi impegni lavorativi con quelle familiari, e che ciò lo aveva indotto a ritenere talvolta opportuno, proprio per meglio soddisfare le esigenze di servizio, ricorrere all'utilizzo di dette auto per gli spostamenti di cui si parla.

In tale situazione, anche sulla base delle concordi valutazioni espresse dalle competenti articolazioni ministeriali, non si sono ravvisati comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

LUCÀ. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il 7 agosto 1997 un'ispezione dei tecnici della provincia di Torino, nel corso di normali controlli, ha rilevato che la presenza di biogas nel sottosuolo esterno alla discarica del comune di Beinasco, gestita dalla società « Servizi ecologici » di Torino, superava il livello di guardia;

per gli insediamenti locali nell'area circostante sussistono potenziali condizioni di rischio di esplosione, quando il biogas dovesse raggiungere strutture e locali interrati;

il 19 agosto da un'ulteriore verifica svolta unitamente ai vigili del fuoco la ricerca del biogas dà esito negativo ma vengono scoperti negli otto pozzetti di monitoraggio segni di manomissione per i quali è stata avviata un'inchiesta della magistratura;

la società « Servizi ecologici » ha giustificato le manomissioni sostenendo l'esigenza di evitare condizioni per eventuali esplosioni —:

se non intenda adoperarsi perché siano accertate le condizioni relative alla conduzione della discarica di Beinasco da parte della società « Servizi ecologici » e le eventuali responsabilità di ordine tecnico relativamente a quanto accaduto;

quali iniziative intenda assumere il Governo per scongiurare ogni pericolo per la popolazione e garantire una conduzione della discarica tale da assicurare la massima sicurezza per i cittadini e tutte le garanzie di buon funzionamento. (4-12383)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle risultanze assunte dall'esame della documentazione relativa alla discarica del Comune di Beinasco (TO), si è potuto rilevare che si evidenziano emissioni odorigene diffuse il cui regime giuridico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 203/88. Le normative statali vigenti che dettano le linee guida non prevedono limiti specifici per l'emissione di odori; tuttavia esiste la possibilità di abbattere le emissioni mediante il convogliamento dei gas prodotti dalla fermentazione (biogas) ed il loro riutilizzo termico per la produzione di energia. Questi tipi di interventi sono previsti dalle normative di smaltimento dei rifiuti che prevedono altresì che siano le Regioni a stabilire l'obbligo del convogliamento. Ai sensi della delibera 27/7/84 del Comitato interministeriale relativa allo smaltimento dei rifiuti e del decreto del Presidente della Repubblica 915/82, è previsto l'obbligo di captazione e riutilizzo dei biogas.*

*Dalle risultanze in atti si evince che la discarica di Beinasco è dotata di torce per la combustione del biogas anche se ne viene denunciato il non costante utilizzo.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

**MARINACCI, VOLONTÈ, ANTONIO PEPE e LEONE.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il primo decreto di perimetrazione del parco nazionale del Gargano diede origine ad un vasto movimento di protesta da parte di cittadini e delle amministrazioni comunali interessate, a causa di confini illogici ai fini ambientali ed inutilmente pregiudizievoli allo svolgimento delle normali attività delle genti garganiche le quali, è bene sottolineare, da sempre si sono prodigate nella salvaguardia del prezioso patrimonio naturale preservandolo fino ai giorni nostri;

successivamente i sindaci componenti la comunità del parco hanno portato nei rispettivi consigli comunali la discussione

riguardante la ripermetrazione dell'intera area, alla luce delle esigenze reali delle comunità espresse nel corso di specifici convegni, tavole rotonde e persino referendum allo scopo convocati ed indetti;

approvate così le opportune modifiche queste sono state riportate in mappa in una riunione presso la comunità montana del Gargano nel corso della quale il presidente del parco prese l'impegno di proporla presso il competente ministro allo scopo di pervenire ad una nuova perimetrazione da adottare in tempi brevi che tenesse finalmente conto delle esigenze delle collettività garganiche che vivono in un parco, rispetto ad altri, largamente antropizzato;

è trascorso un anno da tale riunione senza pervenire ad alcuna decisione in merito con la conseguenza di una stasi di qualsiasi nuova iniziativa produttiva, sociale e culturale che sta portando al collasso la già fragile economia dell'acrocoro garganico con cittadini che subiscono un parco fatto a misura di leggi e non a misura d'uomo, situazione che purtroppo ha portato a gesti esasperati, quali atti di vandalismo come incendi dolosi —:

se non ritenga necessario convocare d'urgenza una riunione con tutti i sindaci ricompresi nell'area protetta allo scopo di giungere in modo trasparente e partecipativo a tale determinazione ed eliminare quindi un grave motivo di incertezza amministrativa a carico degli enti locali del Gargano e che, in ultima analisi, si riflette negativamente sulla vita dei cittadini da questi amministrati. (4-12750)

**RISPOSTA.** — *In riferimento a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si comunica che il parco Nazionale del Gargano è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno '95 pubblicato nella G.U. n. 181 del 4 agosto '95 con il quale venivano fissati i confini definitivi del Parco e le relative misure di Salvaguardia.*

*Al riguardo si fa presente che la ripermetrazione di un Parco Nazionale può av-*

*venire solo tramite un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in base ad un'idonea deliberazione dell'Ente Parco, sentita la Regione competente previo parere della Conferenza Stato Regioni.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MELANDRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i primi provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas appaiono estremamente contraddittori rispetto al ruolo di questa istituzione delle politiche energetiche ed ambientali;

in materia energetica non si può riscontrare il perseguimento di interessi generali dietro le scelte che nel passato hanno portato l'Enel a costruire impianti come la centrale di Brindisi, quella di Fiume Santo in Sardegna o a decidere di costruire quella di Gioia Tauro, peraltro successivamente bloccata;

l'Autorità è stata finora carente proprio in quello che dovrebbe costituire il cuore della sua attività, nella determinazione cioè di regole chiare, di un sistema di incentivi e disincentivi e nella revisione del sistema fiscale, scelte prioritarie per garantire che le aziende in via di privatizzazione e il sistema delle imprese in generale agisca nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini;

l'Autorità, per affrontare il compito di rendere trasparenti i costi dell'energia elettrica e spingere l'Enel verso una maggiore efficienza, ha uniformato il rimborso previsto per l'utilizzo di combustibili fossili modificando una situazione in cui questo era differenziato per il metano, l'olio combustibile, il carbone;

gli effetti di tale provvedimento potrebbero essere quelli di spingere l'Enel, per motivi aziendali, a consumare più carbone negli impianti esistenti, più olio combustibile (e non della migliore qualità) e di conseguenza meno metano, con il risultato

di scaricare i costi all'esterno in termini di maggiore inquinamento per l'ambiente, maggior rischio sanitario per le popolazioni, maggiori emissioni di CO<sub>2</sub>;

con questo provvedimento, primo e più importante atto compiuto dopo la Conferenza Onu di New York sull'ambiente, l'Italia si è tra le altre cose decisamente allontanata dall'obiettivo solennemente assunto di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>;

la legge istitutiva dell'Autorità indica in maniera chiara la necessità che nella definizione di regole e prezzi dell'energia, venissero integrati gli obiettivi di natura ambientale e sociale, integrazione che non è mai avvenuta;

il comportamento dell'Autorità in questa vicenda suscita preoccupazioni e timore circa le scelte future dell'Autorità, che sarà chiamata ben presto a definire il sistema di incentivi per le fonti rinnovabili e a ridefinire i costi del kWh per le utenze domestiche;

a questo proposito forti sono le pressioni per l'abolizione della fascia sociale nata per proteggere le aree a più basso reddito e dimostratasi la più efficace misura di contenimento dei consumi elettrici adottata nel nostro Paese;

il comportamento dell'Autorità suscita timore anche per ciò che riguarda la futura revisione del sistema tariffario, che dovrebbe spingere i produttori, come accade nelle migliori esperienze straniere, a favorire l'uso di elettrodomestici e lampade a minor consumo —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo affinché l'Autorità sia posta nelle condizioni di rivedere il sistema tariffario per modificare questo specifico provvedimento, per riallineare l'Italia agli obiettivi assunti dalla Conferenza di New York e per dare in materia energetica al nostro Paese una linea di indirizzo che coniughi in maniera efficace la salvaguardia e la promozione dell'ambiente, dell'economia e del lavoro. (4-12165)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 481 del 1995 nell'istituire l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha affidato a questa il compito di ristrutturare l'intero settore delle tariffe dell'energia elettrica, indicando, nel contempo, i confini all'interno dei quali svolgere tale attività.

La situazione energetica dell'Italia si differenzia notevolmente nell'ambito europeo: il nostro Paese storicamente importa l'80% circa del proprio fabbisogno energetico e dipende per l'80% circa dagli idrocarburi. Questo quadro sintetizza l'estrema necessità, peraltro già affermata in molteplici contesti di procedere quanto più possibile verso una diversificazione delle fonti energetiche, che implicitamente rappresenta anche una diversificazione geografica degli approvvigionamenti.

Il recente provvedimento varato dall'Autorità relativo al sistema di determinazione dei costi unitari-variabili dell'energia elettrica per le imprese produttrici, ovvero il rimborso dei costi di combustibile, nel definire un valore unitario per tali costi, non più differenziato per tipologia di combustibile, ha inteso superare il precedente sistema di rimborso a « piè di lista » dei costi energetici, che sollevava le imprese elettriche da qualsiasi impegno a razionalizzare e rendere efficiente il sistema di approvvigionamento e consumo dei combustibili.

D'altra parte ciò non comporta di conseguenza una immediata conversione dei consumi energetici degli impianti di produzione elettrica verso altri e meno costosi prodotti energetici, quali il carbone, e ciò per i seguenti motivi:

gli impianti elettrici di produzione esistenti sono stati progettati in funzione del particolare tipo di combustibili da utilizzare e tecnicamente, in molti casi, non è possibile operare una riconversione senza effettuare rilevanti investimenti;

la realizzazione dei nuovi impianti di produzione è soggetta a specifica autorizzazione amministrativa con la quale sono anche stabiliti i limiti di emissione in atmosfera. Tali limiti sono fissati a valori decisamente inferiori agli standard adottati

dai maggiori Paesi dell'Unione Europea, per cui le decisioni delle imprese, relativamente al tipo di combustibile da utilizzare negli impianti, non può prescindere dai vincoli dettati dalle Autorità amministrative in termini di emissioni; la decisione dell'ENEL di utilizzare olio combustibile STZ (con tenore di zolfo in peso non superiore allo 0,25%) è stata dettata proprio dalla necessità di rientrare nei limiti di emissioni in atmosfera stabiliti in via amministrativa;

il meccanismo di indicizzazione delle componenti inserite nella formula di determinazione dei costi di combustibile, infatti, garantendo le imprese dalle fluttuazioni dei prezzi, può indurre i produttori a valutare la convenienza economica tra gli « eventuali » minori rimborsi per i costi di combustibile e i sicuri costi di riconversione e adeguamento, ambientale di impianti, a volte al limite della vita economica utile, e, quindi, a mantenere il mix di combustibili attualmente utilizzato.

La tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle fonti rinnovabili è costantemente presente nelle azioni del Governo. Essi costituiscono, infatti l'obiettivo e uno dei principali strumenti per conseguirlo è quello di stabilizzazione all'anno 2000, ai livelli del 1990, delle emissioni di gas ad effetto serra, così come stabilito nella Convenzione quadro sui cambiamenti climatici adottata a Rio nel giugno 1992.

Inoltre, nel corso della riunione dei ministri dell'ambiente dell'U.E. del 3 marzo 1997 si è individuato un primo obiettivo di riduzione del 10% delle emissioni europee entro il 2010, articolato con obiettivi specifici per i singoli paesi, preliminare alla riduzione del 15% individuata come obiettivo finale. Questa proposta negoziale sarà presentata alla Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici da tenersi a Kyoto nel prossimo dicembre 1997, durante la quale dovranno essere definiti i termini di un protocollo che impegni i paesi sviluppati alla riduzione delle emissioni.

In particolare l'impegno dell'Italia a contenere al 2000 le emissioni di gas ad effetto serra allo stesso livello del 1990 richiede interventi impegnativi, che sono

tuttavia realizzabili nel breve periodo e tendenti all'aumento dell'efficienza energetica ed all'incremento degli usi di fonti rinnovabili, nell'ambito di una strategia per la modernizzazione del Paese e per la migliore protezione dell'ambiente.

Tali interventi possono essere sintetizzati come segue: miglioramento dell'efficienza della produzione di energia elettrica e aumento della quota di energie rinnovabili; diffusione su larga scala di dispositivi elettrici efficienti; riduzione delle perdite della rete elettrica e della rete di trasporto del gas naturale; incremento dell'uso del gas naturale nel comparto civile ed industriale; controllo del traffico e razionalizzazione della mobilità urbana; promozione dei carburanti a basse emissioni di gas serra; riqualificazione energetica del settore edilizio abitativo; verifica degli impianti di riscaldamento.

Si tratta di interventi non necessariamente strutturali, suscettibili di essere realizzati in parte nel breve periodo e in grado di assicurare un risvolto di sviluppo economico e sociale compatibile con la salvaguardia ambientale.

Per quanto concerne specificamente lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore della produzione elettrica, tali interventi saranno trasformati in provvedimenti di indirizzo all'Autorità ai fini dell'opportuna traduzione in termini di tariffe elettriche.

Tra i criteri che la legge 481/95 detta all'Autorità per la definizione del nuovo ordinamento tariffario vi è anche quello di assicurare la protezione delle fasce economicamente più deboli dell'utenza. Questo è un evidente riferimento ad assicurare che la « fascia sociale », così come attualmente intesa venga, per certi versi, mantenuta.

È necessario, però, che il meccanismo che contraddistingue la fascia sociale, nella formulazione attuale, sia rivisto e ciò in quanto si stima che circa l'80% delle utenze domestiche ne tragga benefici, anche in assenza di un giustificato motivo (elevato livello di reddito o di consumi elettrici complessivi), procedendo ad una ridefinizione dell'intervento di tutela che lo renda più efficace e mirato nei confronti delle fasce di utenza realmente meritevoli di protezione, e

che minimizzi le distorsioni indotte nei consumi energetici.

Tra i parametri che l'Autorità deve considerare ai fini della determinazione delle tariffe, la legge 481/95 indica anche quelli relativi ad interventi volti al controllo e alla gestione della domanda elettrica. L'Autorità dovrà, cioè, tener conto del complesso dei riflessi economici che azioni di « demand side management », ovvero di quegli interventi di gestione della domanda e di razionalizzazione dei consumi, potranno determinare alle imprese elettriche, in particolare alle imprese distributrici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

MUSSOLINI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premezzo che:

il *Corriere della Sera* del 9 ottobre 1997 ha riportato la notizia secondo la quale il ministero dei beni culturali e ambientali, per il tramite della Sovrintendenza archivistica del Lazio, ha di fatto espropriato l'archivio sull'omosessualità e sull'Aids costruito pazientemente per anni da Massimo Consoli;

tale esproprio ha reso indisponibile tutto il materiale ivi contenuto anche a chi lo ha raccolto senza la « preventiva autorizzazione » della Sovrintendenza;

al ricorso presentato dal Consoli circa il provvedimento del ministero è stato risposto cripticamente che il ricorso « è stato respinto » —:

quali siano le iniziative che intenda assumere affinché venga rimosso l'unilaterale esproprio verso un archivio privato, costruito in tanti anni senza alcun sussidio e che, chiuso dalla burocrazia statalista, perderebbe ogni valore. (4-13720)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto questo Ministero non può che ribadire quanto già comunicato al Sig. Consoli in merito al ricorso da

lui presentato contro il provvedimento con il quale è stato dichiarato di notevole interesse storico l'archivio.

Si fa rilevare che la « dichiarazione di notevole interesse storico » non costituisce « espropriazione » in quanto il vincolo è posto sul bene e notificato nel luogo in cui tale bene è stato individuato senza privare il proprietario della disponibilità dello stesso. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 impone degli obblighi al proprietario mirati alla salvaguardia del bene vincolato che peraltro può essere donato, venduto, trasferito, esportato purché se ne protegga l'integrità, fornendo una semplice comunicazione alla Soprintendenza archivistica del luogo in cui il bene sarà trasferito. Anche per quanto riguarda la consultazione a scopo di studio questa può avvenire secondo procedure concordate tra Soprintendenze e privato.

L'unico vero divieto imposto dal vincolo è lo smembramento dell'archivio che deve essere conservato nella sua organicità.

Inoltre lo stesso Sig. Consoli ha chiesto un aiuto per impedire la dispersione dell'archivio, coinvolgendo la Soprintendenza archivistica competente; infatti l'unico modo consentito al proprietario di un archivio privato di ottenere eventuali contributi per la conservazione e l'inventariazione dello stesso è appunto la « dichiarazione » che tale bene rivesta interesse storico.

Del resto la Soprintendenza archivistica per il Lazio ha comunicato che, prima di procedere alla « dichiarazione » il Sig. Consoli ha avuto un colloquio preliminare con i funzionari della stessa Soprintendenza, che lo hanno informato sui diritti e doveri conseguenti al provvedimento di vincolo che veniva, pertanto, emesso con il pieno assenso dell'interessato che, anzi, sembrava intenzionato a chiedere contributi per la migliore conservazione del materiale di cui è proprietario.

Da quanto sopra emerge che il provvedimento di vincolo adottato nei confronti dell'archivio Consoli tende a valorizzarlo,

alla stregua di tutti gli altri archivi privati di interesse storico, e non a fargli perdere ogni valore.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

NOVELLI, SODA, DANIELI, GAMBALÉ, PISCITELLO, SCOZZARI, BIELLI, LUCIDI, CORSINI, MONACO, MASSA, ORLANDO, VELTRI, MELONI, ORTOLANO, PARRELLI, GUERRA, MERLO, GIULIETTI, PAISSAN, LECCESE, CIMADORO, VALETTO BITELLI, DALLA CHIESA, MARTINO, MAMMOLA, ROSSO, GOLIA, MAZZOCCHI, LUCÀ, SARACENI e SETTIMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 16 dicembre 1992, l'onorevole Carlo Palermo e altri presentavano una corposa interrogazione, di ben diciotto cartelle dattiloscritte, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Amato, nella quale, prendendo spunto da avvenimenti emersi pubblicamente, poneva interrogativi che riguardavano episodi della vita politica italiana degli ultimi anni: dal caso Calvi alla P2, dallo scandalo sulla Banca di credito e commercio internazionale ai collegamenti di questo istituto con la Ubs svizzera e con altre importanti banche; dalle collusioni con la mafia siciliana a quelle con la mafia pachistana. Quei « quesiti » riguardavano anche il « conto protezione », i misteri del Banco ambrosiano, il traffico di stupefacenti e armi a livello internazionale, l'attentato al Papa, il « suicidio » di Calvi, le forniture militari all'Iraq ed i rapporti con il colonnello libico Gheddafi;

l'interrogazione dell'onorevole Carlo Palermo e di altri deputati venne depositata presso il Servizio Assemblea, ma non pubblicata nel resoconto della medesima seduta della Camera;

su invito della Presidenza, il testo dell'interrogazione venne quindi ridotto a una pagina e mezza e pubblicato nel resoconto della seduta del 22 dicembre 1992;

il Ministro *pro tempore* Claudio Martelli ebbe una reazione durissima nei confronti dell'onorevole Palermo, accusandolo pubblicamente di essere un folle per aver rispolverato il caso del « conto protezione » dopo tredici anni e dopo numerosissime assoluzioni e proscioglimenti istruttori;

sempre il Ministro *pro tempore* Claudio Martelli rispose il 1° febbraio 1993 all'interrogazione dell'onorevole Palermo ed altri, considerando tutti i quesiti posti come grossolane falsità architettate da una agenzia di provocazione non meglio identificata, rifiutandosi nella sostanza di rispondere nel merito dei quesiti posti;

pochi giorni dopo il dibattito in Aula, veniva arrestato l'architetto Silvano Larini, il quale confessava di avere fornito a Claudio Martelli, su richiesta di Bettino Craxi, il numero del « conto protezione » presso una banca svizzera;

dal processo sul *crack* del Banco ambrosiano è risultato che il numero di tale conto venne fornito da Claudio Martelli a Licio Gelli, il quale lo trasmise a Roberto Calvi affinché dai fondi del Banco ambrosiano facesse confluire sette miliardi di lire sul medesimo;

in base alle confessioni del Larini, il Ministro di grazia e giustizia si dimise;

in questi giorni è stato pubblicato un libro dal titolo *Quarto livello*, autore Carlo Palermo, nel quale (oltre a riproporre sistematicamente i quesiti contenuti nella prima stesura dell'interrogazione presentata alla Camera, depositata presso la Segreteria Generale il 16 dicembre 1994, ai quali non venne data alcuna risposta) vengono ora forniti documentati approfondimenti che coinvolgono i rapporti internazionali dell'Italia, i servizi di sicurezza del nostro Paese, l'amministrazione della giustizia, la mafia e la massoneria;

alla luce delle clamorose notizie emerse da recentissime indagini giudiziarie svolte dalla magistratura di Aosta, di La

Spezia e di Torre Annunziata, si ha conferma della fondatezza di alcune delle ipotesi avanzate dall'onorevole Carlo Palermo —:

quali iniziative abbia attivato o intenda attivare il Governo a questo riguardo. (4-04573)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le autorità giudiziarie interessate, si comunica quanto segue.*

*La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha riferito che dalle indagini in corso non emergono elementi che confermino quanto enunciato nell'atto ispettivo.*

*La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta ha comunicato l'impossibilità di trarre dalle indagini svolte elementi di conferma o di smentita rispetto alle ipotesi proposte dall'On. Palermo.*

*La Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha invece rappresentato il segreto connesso alle indagini.*

*Il Ministero della Difesa ha segnalato che, delle vicende menzionate nel libro di Carlo Palermo dal titolo « Il quarto livello », risultano di specifico interesse del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare quelle attinenti al « Centro Scorpione di Trapani » ed alla cosiddetta operazione « Lima ». Il citato Dicastero ha segnalato che il Servizio ha riferito su tali temi al CESIS, nonché alle autorità giudiziarie competenti: la Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.*

*Infine, il Ministero dell'interno ha assicurato che gli organismi investigativi ed i Servizi d'informazione e sicurezza hanno fornito all'autorità giudiziaria tutta la collaborazione richiesta nell'ambito delle inchieste denominate « Phoney Money » e « Cheque to cheque ».*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**PALMIZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel tribunale di Rimini persiste una situazione di forte carenza di organico e strutture —;

se sia giunta notizia di questa grave carenza di strutture e di organico;

se risulti che migliaia di cause pendono su tale tribunale e che per molte di esse si è nell'impossibilità di discuterle;

se si ritenga che, al fine di garantire un'adeguata « giustizia », sussistano le condizioni per provvedere urgentemente ad un immediato adeguamento, nel suo complesso, dell'organico e delle strutture di tale tribunale. (4-09389)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Senza dubbio gli uffici giudiziari riminesi hanno una collocazione assai carente. Al fine di risolvere radicalmente ed in modo soddisfacente tale importante problema logistico, è stato recentemente aggiudicato l'appalto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia. L'inizio dei lavori è imminente e si confida che l'opera possa essere completata in tempi brevi.*

*Per quanto attiene ai problemi del personale, nel mese di luglio scorso i capi degli uffici giudiziari interessati hanno incontrato dirigenti ministeriali ai fini della puntuale individuazione di tutte le situazioni critiche. Le informazioni acquisite saranno utilizzate nell'ambito della normazione delegata connessa alla legge che ha istituito il giudice unico di primo grado, dalla quale si confida possa discendere la razionale distribuzione e la piena utilizzazione delle risorse disponibili.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la stupenda villa immersa nel verde detta « La Colombaia », sita in località

Punta Zaro nel comune di Forio d'Ischia (Napoli), appartenuta al grande regista milanese Luchino Visconti, ora di proprietà della società « Torre di San Montano », il 26 ottobre 1991 fu vincolata come bene storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

in data 28 febbraio 1993, il comune di Forio d'Ischia occupò « La Colombaia » al fine di espropriare l'immobile per pubblica utilità;

dall'atto dell'impossessamento del bene, ubicato in un'area disabitata, i sindaci ed i funzionari amministrativi del predetto comune, ciascuno per la parte di competenza, avevano il dovere di provvedere alla custodia dell'edificio, che al contrario è abbandonato alla mercé di vandali e tossicodipendenti;

fin dal 24 maggio 1994, la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli ha invitato il comando vigili di Forio ad accertare eventuali danneggiamenti al citato eremo;

il Tar Campania ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto illegittima l'acquisizione operata dal comune di Forio e restituito il possesso della villa, ormai ridotta ad un cumulo di macerie, alla società « Torre San Montano », che reclama un risarcimento danni di ben dodici miliardi di lire, così come riportato dalla stampa locale —;

quali iniziative intenda adottare nei confronti dei soggetti che si sono disinteressati, durante questi anni, alla tutela dell'importante immobile artistico de « La Colombaia » in Forio d'Ischia ed affinché i danni cagionati dai mancati controlli non si ripercuotano sulle casse pubbliche;

se risulti che i competenti organi della Corte dei conti si siano attivati al riguardo onde far valere eventuali responsabilità erariali. (4-11960)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che, sin dalle prime segnalazioni di possibili danni alla Villa « La Colombaia » sita in*

Forio d'Ischia, questo Ministero si è immediatamente attivato per quanto di sua competenza.

Infatti in data 24 maggio 1994, come già noto alla S.V., la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, con nota n. 16626, invitava il Comando Vigili Urbani e il Sindaco di Forio d'Ischia a relazionare « sull'effettivo stato della Villa La Colombaia ».

Successivamente al maggio 1994 non risultano particolari danni all'immobile vincolato.

Nell'ottobre 1996 il Comune di Forio d'Ischia ha presentato alla predetta Soprintendenza un progetto di recupero dell'edificio e del parco circostante, finanziato con i fondi europei per le isole minori (P.O.M.).

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, in merito al contenzioso tra il Comune e la Società « San Montano », proprietaria dell'immobile — che chiedeva un consistente risarcimento danni all'Amministrazione comunale —, ha comunicato che la causa pendente sarebbe venuta meno a seguito di un recente accordo tra le parti per la vendita dell'immobile.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

le polemiche di questi giorni circa la formazione e la composizione delle liste per le prossime elezioni nel capoluogo siciliano hanno fatto emergere forti preoccupazioni relative ai meccanismi clientelari che già condizionerebbero la scelta delle candidature —:

se sia a conoscenza di quanto citato in premessa;

se non ritenga di dover verificare la correttezza del procedimento elettorale e in particolare di dover vigilare sul rispetto delle regole nella formazione delle liste elettorali. (4-12865)

RISPOSTA. — La disciplina per la elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia

è demandata alla esclusiva competenza della stessa regione: non compete pertanto, al Ministero dell'Interno alcun potere di vigilanza sul relativo procedimento elettorale.

Si osserva, comunque che, indipendentemente dalla normativa, nazionale o regionale, delle consultazioni elettorali, la formazione delle liste dei candidati è rimessa alle autonome determinazioni dei partiti o movimenti politici.

D'altro canto, l'esame che gli organi appositamente deputati all'ammissione delle liste devono compiere attiene esclusivamente alla conformità della documentazione presentata ai requisiti prescritti dalla legge.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RIVOLTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il servizio informatica della direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno gestisce numerosi ed importanti servizi automatizzati quali quelli relativi alle elezioni, agli invalidi civili, all'Aire, alla finanza locale, ai segretari comunali e provinciali, agli amministratori enti locali, alla protezione civile, nonché agli statuti delle autonomie locali;

il centro elettronico della citata direzione centrale soffre da molto tempo di assoluta mancanza di personale con qualifiche adeguate per il corretto ed autonomo funzionamento del centro stesso, tanto che si è costretti da altrettanto tempo ad usufruire del supporto della ditta Siemens Nixdorf Informatica in varie forme ed applicazioni;

così poco accorta è stata l'amministrazione di tali servizi che in tanti anni non ha impostato una politica di gestione tesa a svincolarsi da qualsiasi supporto esterno all'istituzione ministeriale, ma anzi ha proceduto a locare presso gli uffici della direzione centrale per i servizi elettorali sistemi operativi e prodotti in genere, di proprietà della Siemens Nixdorf, non ad

uso esclusivo, e senza un progetto di addestramento di personale all'uso diretto dei prodotti informatici a disposizione, restando così funzionalmente dipendente dalla ditta stessa *sine die*;

tale condizione ha posto in essere una situazione di sudditanza dell'Amministrazione nei confronti del fornitore, che si concretizza nel dover dipendere obbligatoriamente dagli operatori Siemens Nixdorf per qualsiasi inconveniente tecnico degli impianti anche di natura minima. Per sopperire alla incapacità da parte dei dipendenti del centro di affrontare questi problemi anche minimi, l'Amministrazione dell'interno è costretta a fare ricorso all'assistenza, senza soluzione di continuità, di tecnici sistemisti della Siemens Nixdorf Informatica;

a tale assistenza continuativa si aggiungono ulteriori contratti, stipulati periodicamente per ovviare alle esigenze specifiche del servizio informatica della direzione centrale dei servizi elettorali (per esempio modifiche geografiche a collegi elettorali, o modifiche legate al cambiamento dei parametri del sistema elettorale, o aggiornamenti del *software*), che costano al contribuente mediamente svariate centinaia di milioni al mese;

per ultimo, a seguito della locazione di una nuova configurazione elettronica composta da apparecchiature di nuova tecnologia dotate del sistema operativo BS2000 versione Osd (*Open system direction*), è stato stipulato un ulteriore contratto con la ditta Siemens Nixdorf che prevede la fornitura di 2100 ore d'assistenza sistemistica, al costo complessivo di lire 285.230.000;

la Siemens Nixdorf Informatica spa dispone, in via continuativa, di un ufficio all'interno dell'area riservata alla direzione centrale dei servizi elettorali (ma sarebbe opportuno sapere a che titolo), ed i suoi dipendenti, cioè coloro che sono gli attori di tutti i contratti di assistenza, sono soggetti ad un controllo molto approssimativo sugli effettivi orari di lavoro —:

se non ritengano che:

a) debba essere compiuto ogni e qualsiasi atto amministrativo teso a svincolare al più presto l'Amministrazione dell'interno dalle dipendenze funzionali della direzione centrale dei servizi elettorali dalla Siemens Nixdorf Informatica spa, ovvero far sì che si creino le necessarie premesse per fare in modo da non dipendere sempre e comunque da un solo fornitore;

b) debba essere rigorosamente controllato l'operato di un fornitore, poiché esso è pagato con i soldi del contribuente;

c) il rapporto tra cliente (ministero dell'interno) e fornitore (Siemens Nixdorf) debba svolgersi, nella migliore ipotesi, su un piano paritario tra fornitore e cliente e non con la maggior parte dei vantaggi a favore del fornitore stesso (la mancanza di concorrenza consente al fornitore di agire in regime di monopolio, imponendo le condizioni di fornitura; più ci si lega al fornitore con ulteriori acquisti, meno sarà infatti possibile fare a meno della sua assistenza nel futuro). (4-12727)

RISPOSTA. — *Il sistema BS 2000 - OSA, di proprietà della Siemens Nixdorf Informatica, attualmente utilizzato dal Centro Elaborazioni Dati del Servizio Informatica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, è stato assunto in locazione con contratto triennale, previo parere favorevole dell'AIPA (Autorità per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione) e del Consiglio di Stato.*

*La locazione è risultata preferibile rispetto all'acquisto trattandosi di apparecchiature molto sofisticate e costose, non solo in termini finanziari, ma anche sotto l'aspetto di futuri vincoli tecnici.*

*Le attrezzature informatiche utilizzate rappresentano, comunque, una evoluzione tecnologica di precedenti elaboratori, già in uso presso il suddetto CED, per la cui gestione operativa il personale ha dovuto soltanto affinare la propria preparazione tecnica con corsi di aggiornamento, il cui*

onere è in parte ricompreso nello stesso contratto di locazione.

Al necessario adeguamento degli impianti alle più avanzate tecnologie ed alla progressiva estensione della utilizzazione del CED per esigenze di ulteriori servizi sia della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile che di altre Direzioni Generali, non è corrisposto, tuttavia, un adeguamento dei ruoli del personale delle qualifiche tecniche che, per la sua attuale insufficienza, non sempre è in grado di far fronte alla gestione dei vari servizi informatizzati.

Ad esempio, il CED non dispone di analisti di sistema — figure centrali della organizzazione di un centro elaborazione dati — la cui opera consentirebbe di ridurre al minimo il ricorso ad assistenza specialistica esterna.

Ciò nonostante, si è egualmente provveduto alla ordinaria manutenzione del software applicativo, alle sue numerose e complesse implementazioni ed alla realizzazione e sperimentazione di nuove tecnologie. Sono stati diffusi su Internet i dati relativi alle ultime consultazioni referendarie ed amministrative, modificato il sistema di pagamento delle pensioni di invalidità e predisposto un nuovo tipo di libretto di pensione per invalidi.

La manutenzione ordinaria per il perfetto funzionamento della configurazione elettronici hardware, garantita dalla Società Siemens nell'ambito del contratto di locazione, non potrebbe in ogni caso essere effettuata dall'Amministrazione dell'interno non solo in quanto essa non è proprietaria delle apparecchiature — per le quali non dispone di materiali di ricambio — ma anche per l'assenza di profili professionali tecnici specializzati. Per favorire la tempestività degli interventi manutentori è stata messa a disposizione del personale tecnico della ditta locatrice una sala per la custodia del materiale di ricambio e di altre sofisticate apparecchiature.

Quanto all'assistenza applicativa, si è fatto ricorso a consultazioni esterne solo in via residuale, in relazione ad emergenze derivanti da modifiche legislative intervenute in prossimità di consultazioni elettorali oppure in relazione a peculiari difficoltà

legate alla evoluzione tecnologica. Sono stati, in tali casi, stipulati appositi contratti, sulla base di tariffe ritenute congrue dall'Ufficio tecnico Erariale di Roma, previo parere favorevole del Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, e con il successivo visto della Ragioneria Centrale.

Gli interventi esterni hanno impegnato fondi complessivamente limitati, in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. Per il 1996, è stato utilizzato circa il 4% dell'intero stanziamento, mentre per l'anno in corso è stata spesa, a tutt'oggi, un a somma pari al 6% della relativa assegnazione di bilancio.

Non può ravvisarsi, in definitiva, alcun rapporto di dipendenza funzionale e tanto meno di sudditanza nei confronti della Siemens Nixdorf Informatica S.p.A. Basti considerare che il CED provvede alla gestione operativa con proprio personale, quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 24.00, nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e con operatività ininterrotta nei casi di emergenza.

Circa il contratto di assistenza sistemistica a cui si è fatto riferimento, la relativa stipulazione si è resa necessaria a causa della già detta mancanza di personale con qualifica di analista di sistema. L'incarico è stato affidato alla stessa Società in quanto proprietaria sia delle apparecchiature che dei prodotti software e, come tale, in grado di garantire le conoscenze indispensabili per utilizzare al meglio le potenzialità del sistema.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

ROTUNDO, STANISCI e ABATE-RUSSO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con nota del sindaco del comune di Cannole (Lecce) del 19 dicembre 1996, è stato richiesto agli assegnatari degli alloggi Iacp di dichiarare e documentare il reddito conseguito dal nucleo familiare nell'anno 1995;

si è inoltre proceduto a verificare la permanenza delle condizioni oggettive degli stessi assegnatari;

la richiesta, così come formulata, e la conseguente verifica delle condizioni oggettive contrastano con il decreto di assegnazione degli alloggi Iacp del 30 marzo 1995 emesso dal sindaco di Cannole;

la verifica del requisito reddituale e delle altre condizioni soggettive ed oggettive deve essere effettuata in sede di assegnazione degli alloggi ex articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, e non successivamente al decreto di assegnazione;

gli assegnatari hanno già provveduto ad effettuare la scelta dell'alloggio, così come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 854 del 1954 —:

quali iniziative intendano adottare affinché si possa dare esecuzione senza indugio al decreto di assegnazione degli alloggi Iacp del 30 marzo 1995. (4-08134)

*RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base di quanto comunicato dalla Prefettura di Lecce, si fa presente che al decreto del 30.03.1995 di assegnazione di alloggi di proprietà dell'IACP non è seguita la consegna degli stessi, in quanto l'autorizzazione per l'abitabilità è stata rilasciata dal Comune di Cannole in data 15.03.97.*

*Detto Comune infatti, ha precisato che soltanto alla data del 9.1.97 si erano realizzate le condizioni per il rilascio dell'atto concessorio, perché da poco era stato collaudato ed attivato l'impianto di sollevamento che riceve i liquami della zona interessata, con conseguente collegamento delle abitazioni in questione alla rete idrica e fognante.*

*La verifica della permanenza dei requisiti per la concreta consegna degli immobili è stata eseguita dal Comune, in virtù dell'articolo 10 comma 4 e dell'articolo 3 comma 8 della legge regionale 54/84, essendo trascorsi due anni dalla data di emissione del decreto di assegnazione.*

*Al riguardo, si fa presente che la delibera CIPE 13 marzo 1995, al punto 3.3 dispone che i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti dal richiedente alla data di emanazione del bando di concorso nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.*

*L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale.*

*Il punto 1 della stessa delibera, inoltre, dispone che le Regioni nell'esercizio della loro attività in materia di assegnazione degli alloggi, devono uniformarsi ai criteri dettati dalla delibera in questione.*

Il Ministro dei lavori pubblici:  
Paolo Costa.

SANZA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale del 28 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1984, n. 318 veniva indetto un concorso speciale a 576 (ridotti a 560) di segretario nella ex carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana;

a seguito dell'espletamento di detto concorso, i candidati risultati vincitori venivano assunti il 16 giugno 1988, gli idonei venivano assunti rispettivamente il 1° settembre 1989 (signor Vellucci Fernando ed altri), il 21 marzo 1990 (signor Sessa Domenico ed altri), il giorno 1° giugno 1990 (signor Manganiello Gianfranco ed altri) e il giorno 2 novembre 1990 (signorina Cellini Delia) e quindi successivamente alla data del 14 ottobre 1988;

con un altro decreto ministeriale sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 serie speciale del 23 aprile 1988 veniva indetto un concorso per 45 posti di procuratore Utif nella ex carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e delle II. II., ruolo del personale Utif;

a seguito dell'espletamento di detto concorso, i candidati risultati vincitori ve-

nivano assunti il 17 dicembre 1990 (signor Pergola Alessandro ed altri), il giorno 30 aprile 1992 (signor Pilastro Paolo e signor Palmisano Filippo) e il giorno 9 maggio 1992 (signor Celestini Ennio);

i sopracitati vincitori ed idonei del concorso a segretari di dogana — sesta qualifica funzionale sia i vincitori del concorso a procuratore Utif — sesta qualifica funzionale — venivano, a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica del 14 ottobre 1988, n. 23900, inquadri nel profilo professionale n. 235 di « collaboratore tributario » settima qualifica funzionale: tale circolare cosiddetta (Sacconi) rendeva attuabile la corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 — i cui lavori preparatori erano iniziati nello stesso periodo in cui avveniva l'assunzione dei vincitori del concorso a procuratore Utif — prevedeva « assunzioni di idonei nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dalla entrata in vigore della legge n. 408 del 1990 risultano approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti » e quindi i candidati risultati idonei dei sopracitati concorsi venivano assunti nel dipartimento delle dogane il 1° ottobre 1991 inespugnabilmente al 6° livello sesta qualifica funzionale profilo professionale di assistente tributario;

considerata la grave disparità di trattamento determinatasi sia sotto il profilo giuridico sia a livello economico-retributivo tra i candidati risultati vincitori e quelli risultati idonei, nonostante abbiano partecipato entrambe le categorie dei soggetti allo stesso concorso e pertanto abbiano sostenuto e superato le medesime prove;

in altri ministeri il ricompattamento della legge n. 312 del 1980 è stato appli-

cato « in senso largo » per tutti i concorsi banditi fino alla data della circolare Sacconi del 14 ottobre 1988: è chiaro che le more delle procedure concorsuali spingono più in là la data di assunzione di vincitori a concorsi pubblici: abbiamo, infatti, impiegati del ministero della difesa assunti il 9 novembre 1992 con il profilo professionale di « collaboratore amministrativo contabile » (settimo livello) quando il concorso era stato bandito come segretario contabile nel settembre 1988;

con decreto ministeriale 29 settembre 1992, veniva bandito un concorso per titoli a 746 posti, elevati poi a 1343, riservati ad impiegati interni del settimo livello e considerato che con decorrenza 1° ottobre 1996 questi ultimi transitavano all'ottavo livello (decreto ministeriale 24 giugno 1996 protocollo 7934/IV);

e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 1996 venivano approvate le nuove piante organiche del dipartimento delle dogane e delle II. II., nelle quali veniva elevato il contingente del settimo livello passando da 2170 a 2326 posti, risultando così liberi posti di funzione nella settima qualifica funzionale —:

se non ritenga opportuno rettificare questo impari trattamento giuridico ed economico tra i vincitori e gli idonei, a norma dell'articolo 97 della Costituzione, eventualmente anche coprendo i posti non occupati dal concorso a 85 posti di collaboratore tributario bandito con decreto ministeriale 4 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1992) riservato al personale della sesta qualifica che abbia avuto almeno cinque anni di servizio, per il quale concorso a tutt'oggi non vi sono vincitori poiché non c'era nessuno al sesto livello potenzialmente in grado di parteciparvi;

se sia a conoscenza di quali siano le particolari esigenze di funzionalità della pubblica amministrazione che ostacolavano le assunzioni dei sopracitati idonei al settimo livello nello stesso momento in cui con decreto ministeriale del 26 febbraio 1991 venivano banditi concorsi per la set-

tima qualifica funzionale per un totale di 350 posti (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 bis del 18 ottobre 1991) e con decreto ministeriale n. 7192 del 9 settembre 1991 un altro concorso specifico di 27 posti (elevati poi a 68) di collaboratore tributario specifico per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1992) le cui assunzioni sono avvenute mediamente dopo due anni. (4-09438)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare al fine di sanare la disparità di trattamento giuridico, economico e professionale creatasi per quel personale che, risultato idoneo sia del concorso speciale a 576 posti di Segretario, che del concorso a 45 posti di Procuratore degli Uffici Tecnici Finanze, banditi dal Dipartimento delle Dogane, sia stato poi assunto ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ed inquadrato nella VI qualifica funzionale, anziché nella VII qualifica, come è invece avvenuto per i vincitori dei medesimi concorsi.*

*Al riguardo il competente Dipartimento delle Dogane ha confermato che gli impiegati in questione, risultati idonei ai concorsi di cui trattasi, sono stati assunti, in applicazione della legge n. 408 del 1990, con differenti decorrenze nel profilo professionale di Assistente tributario - VI qualifica funzionale, anziché, secondo quanto richiesto dai medesimi, in quello di Collaboratore tributario - VII qualifica funzionale, come avvenuto per i vincitori del concorso stesso.*

*In proposito il predetto Dipartimento ha precisato che per effetto della circolare 23900 della Funzione Pubblica del 14 ottobre 1988, che ha individuato le corrispondenze tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sia la ex qualifica di Segretario che quella di ex Procuratore U.T.F. vanno identificate nel profilo di Collaboratore tributario - VII qualifica funzionale; pertanto i vincitori di tali concorsi sono stati inquadrati in detto profilo, alla*

*VII qualifica funzionale a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 - 8° comma - della legge 11 luglio 1980, n. 312.*

*Successivamente, al fine di colmare le carenze di organico verificatesi nei livelli retributivi II, IV e VI, l'articolo 20 della legge n. 408 del 1990 ha consentito l'assunzione degli idonei di concorsi precedentemente indetti, direttamente nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali individuati con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984.*

*Il Dipartimento delle Dogane, in applicazione di quanto disposto da quest'ultima disposizione normativa (articolo 20 legge n. 408 del 1990), ha provveduto, quindi, alla nomina degli idonei dei concorsi suindicati, inquadrandoli nei profili di Assistente tributario, ascritto alla VI qualifica funzionale.*

*Tale inquadramento è stato disposto in base al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 1991, che prevedeva espressamente che gli idonei dei concorsi in questione fossero nominati, a domanda, secondo l'ordine di graduatoria nel profilo professionale di Assistente tributario - VI qualifica funzionale - per la copertura dei posti resisi vacanti nell'Amministrazione.*

*Il predetto dipartimento ha quindi precisato che tale assunzione, per quanto sopra esposto, non poteva avvenire nello stesso profilo professionale in cui erano stati inquadrati i vincitori dei concorsi perché il fine della ripetuta legge n. 408 del 1990, avente carattere speciale, è stato soprattutto quello di soddisfare particolari esigenze dell'Amministrazione che, nel caso di specie era proprio l'attribuzione di posti vacanti nei settori in cui si rendeva necessario colmare le carenze di organico, come in quello di Assistente tributario, quasi privo di personale.*

*Peraltro, sulla questione di cui trattasi, il Dipartimento delle Dogane ha comunicato di aver chiesto di conoscere il proprio avviso al Dipartimento della Funzione Pubblica che, con nota n. 2835/92/8.312.21.4/GM/ms del 10 settembre 1992, ha condiviso la tesi sostenuta dall'Amministrazione.*

*Risulta che alcuni TAR, tra cui quello del Lazio, si sono pronunciati con sentenze (poi impugnate dinanzi al Consiglio di Stato e delle quali tuttora non si conosce l'esito), che hanno ritenuto inammissibili i ricorsi prodotti dagli interessati in merito all'argomento in questione.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — in relazione alle polemiche seguite alla vicenda « pentimento Brusca » — quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere nei confronti di quei magistrati inquirenti che, in maniera sistematica, anticipano e, comunque, riferiscono ai mezzi d'informazione le dichiarazioni che i collaboratori di giustizia hanno reso o, addirittura, renderanno, violando così le norme processuali che impongono il segreto e, in ogni caso, le più elementari regole deontologiche che impongono il riserbo.*

(4-03011)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rileva che, attesa la genericità delle enunciazioni proposte, manca la possibilità di individuare fatti specifici cui sia possibile riferire una risposta puntuale.*

*Quanto al generale tema della riservatezza lo scrivente reputa che la stessa costituisca fondamentale dovere professionale del magistrato ed ha in più occasioni, espressamente, richiamata l'inderogabile necessità del rispetto delle norme giuridiche e deontologiche connesse al segreto ed al riserbo.*

*In particolare, per quanto attiene agli aspetti della complessa questione che esulano dall'ambito coperto dall'articolo 329 c.p.p. ed hanno valenza deontologica, si segnala la presentazione del disegno di legge in tema di tipizzazione degli illeciti disciplinari.*

*La proposta normativa in questione prevede tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti quelli consistenti nella violazione*

*del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o su quelli definiti; quelli relativi alla pubblica manifestazione del consenso o del dissenso in ordine ai procedimenti pendenti, quando la stessa sia idonea, per la posizione del magistrato o per le modalità di espressione del giudizio, a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; quelli attinenti all'uso strumentale della qualità del magistrato per turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*in una materia così delicata quale è quella familiare, specialmente nei momenti di crisi, sarebbe necessaria una normativa chiara;*

*assai spesso nelle separazioni personali tra coniugi, ad uno di essi viene riconosciuto l'uso dell'abitazione nella casa coniugale;*

*si disputa se il pagamento dell'Ici spetti al coniuge cui viene riconosciuto questo singolare diritto di abitazione, oppure al coniuge cui rimane la proprietà;*

*la circolare n. 35 del 26 novembre 1993, statuisce espressamente che il pagamento dell'Ici incombe al coniuge cui, a seguito di separazione, sia stato attribuito il diritto di abitazione;*

*invece, una buona parte della giurisprudenza è di diverso avviso, creandosi situazioni di conflitto che complicano la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi —:*

*se non ritenga di farsi promotore di una iniziativa normativa che chiarisca la situazione, tenendo presente che appare contrario a logica ed equità che il pagamento dell'Ici rimanga a carico del coniuge che ha la nuda proprietà, essendo egli gravato dal pagamento di una tassa che*

dovrebbe competere a chi usa e gode dell'abitazione. (4-13047)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, alla luce di quanto evidenziato dall'Ufficio legislativo, si comunica quanto segue.*

*Sono tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i soggetti titolari di diritti reali sull'immobile medesimo.*

*Conseguentemente, non può essere tenuto a tale adempimento il coniuge, non titolare di un diritto reale sulla casa coniugale, al quale il provvedimento giudiziale di assegnazione della medesima in sede di separazione o divorzio, seppure trascrivibile (cfr. Corte Cost. 27 luglio 1989 n. 454), attribuisce un diritto personale e non reale di godimento, non rientrando un simile provvedimento tra i modi, tassativamente ed espressamente previsti dalla legge, di costituzione di diritti reali (cfr. Cass. 93/11508).*

*Peraltro, posto che la titolarità del diritto reale è considerato indice di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la modifica dell'attuale assetto normativo nel senso richiesto, che peraltro involgerebbe la primaria competenza anche del Dicastero delle Finanze, potrebbe porre qualche dubbio d'illegittimità costituzionale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**SCALIA.** — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*in data 30 ottobre 1996, la società privata Rea spa, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 1993, ha presentato al comune di Dalmine (Bergamo) un progetto per un impianto di termodistruzione di rifiuti solidi urbani ed altro, con produzione di energia elettrica per circa 11,8 megawatt per ora;*

*recentemente la giunta comunale ha approvato il progetto presentato dalla Rea spa ed ha avviato l'ulteriore iter amministrativo;*

*l'impianto dovrebbe trattare fino ad un massimo di 400 tonnellate al giorno di materiale costituito dalle quote rimanenti di rifiuti solidi urbani in seguito a raccolta differenziata a monte dell'impianto e da frazioni ben definite di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché da rifiuti ospedalieri trattati. In una fase successiva potrebbero essere eventualmente trattati nell'impianto anche fanghi biologici disidratati presso l'impianto stesso. In totale, l'impianto potrebbe trattare circa 133.000 tonnellate all'anno di materiale e servire un bacino d'utenza di trecentosessantamila utenti;*

*il materiale verrebbe sottoposto ad una combustione a 1.050-1.250°C, dopo la quale i fumi verrebbero inviati alla camera di post-combustione, dove resterebbero per circa due secondi a 950°C. Il camino è alto 50 metri e la velocità dei fumi in uscita è superiore a 12 metri al secondo;*

*l'impianto insisterebbe su un'area di 46.504,04 metri quadrati con un volume edificabile di 94.000 metri cubi;*

*detto impianto verrebbe realizzato in deroga alle previsioni del piano regionale per lo smaltimento di Rsu e Rsau, in assoluta assenza di una programmazione provinciale (visto che sta provvedendo a rivedere il piano rifiuti), e in deroga al vigente piano regolatore generale (l'area è destinata ad attività produttive);*

*la provincia di Bergamo produce giornalmente circa ottocento tonnellate di rifiuti. Realizzare un inceneritore per quattrocento tonnellate in aggiunta a quello esistente, e, forse, a quello previsto dal piano provinciale, significa voler cancellare ciò che di buono è stato fatto da alcune amministrazioni per il riciclaggio;*

*infatti, il rapporto dell'osservatorio rifiuti rileva che nel 1995 la raccolta differenziata è stata del 19,5, contro il 9,2 dell'anno precedente, e nel 1996 la percentuale ha superato il 24 per cento;*

*il previsto potenziamento del riciclaggio dovrebbe comportare un ridimensionamento dei rifiuti da smaltire; si do-*

vrebbe passare dalle attuali 800 tonnellate al giorno a 650 tonnellate al giorno. L'evidente riduzione dei rifiuti rappresenta un fatto a cui non si può non tener conto nell'elaborazione del nuovo piano regionale;

comunque, l'inceneritore, per innovativo che sia (la Rea non ne ha mai realizzati), con le sue emissioni gassose e di diossine/anidride solforosa/clorurati/ossidi di azoto e relative sostanze pesanti quali piombo/cadmio/cromo/nichel/zinco, eccetera, ancorché emessi in atmosfera nella misura di legge, andrà ad aggravare il già alto inquinamento atmosferico di Dalmine, prodotto dai fumi e dai vapori che fuoriescono dai forni dell'acciaieria e dalle altre lavorazioni industriali e artigianali;

l'inquinamento è potenzialmente vicino ai livelli di allarme: Dalmine è stata scelta come sede di una centralina per il monitoraggio dell'aria perché considerata « zona a rischio »;

il comune di Dalmine è attraversato e circoscritto da intensa viabilità con arterie provinciali e nazionali, quali l'autostrada Milano-Venezia e la Bergamo-Milano, nonché la strada delle Valli che, per il suo grande traffico produce e disperde nell'atmosfera circostante inquinamento da piombo e da benzene, sostanze altamente tossiche e potenzialmente cancerogene, e che da misurazioni localizzate risulta essere al di sopra dei limiti ammessi;

nel territorio di Dalmine si registra un'alta incidenza statisticamente significativa di malattie broncopolmonari, leucemie e neoplasie dell'apparato urinario;

infine, l'incremento dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale comporterebbe un notevole peggioramento del traffico stradale. A questo si dovrebbero aggiungere la formazione e la diffusione di miasmi e odori dovuti ai necessari depositi dei rifiuti stessi prima della distruzione —

se siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

quali interventi, ognuno per la propria competenza, intendano adottare al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti e se non ritengano di dover effettuare verifiche sulla legittimità e sull'opportunità dell'insediamento degli impianti di cui in premessa;

quali iniziative urgenti intendano adottare per la salvaguardia della salute dei cittadini;

quali siano i rapporti tecnico-economici già sottoscritti dall'amministrazione comunale con la società proponente;

se sia stata stipulata una convenzione tra la Rea spa e il comune di Dalmine, e, in caso positivo, se risulti quali siano i suoi contenuti e quali siano i reali soggetti beneficiari;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover convocare gli enti locali e i rappresentanti dei cittadini affinché venga verificata l'indifferibilità di detto impianto, anche in considerazione dei positivi risultati ottenuti dalle amministrazioni locali in materia di riciclaggio di rifiuti. (4-07743)

*RISPOSTA. — L'atto di sindacato ispettivo in oggetto affronta le problematiche relative al possibile insediamento in territorio del Comune di Dalmine (Bergamo) di un impianto di termodistruzione destinato allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani, proposto dalla Spa REA, il cui progetto esecutivo, al momento, risulta avere avuto il parere favorevole del Comune e della Provincia interessati.*

*Al riguardo, il Settore Ambiente ed Energia della Regione Lombardia ha rappresentato di avere in corso di acquisizione tutti i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilabili ed alla capacità complessiva di smaltimento degli impianti attualmente in esercizio nelle diverse province, al fine di effettuare una revisione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 22/1997.*

*Sulla base di tale piano, successivamente, si procederà ad una verifica dell'ef-*

fettiva necessità dell'impianto di cui all'oggetto nel corrispondente ATO di riferimento.

Solo in un secondo momento la Regione passerà alla valutazione dei dati progettuali.

Più in particolare la Regione Lombardia ha precisato che attualmente sono in fase di acquisizione tutti i dati progettuali relativi all'impianto in questione. Terminata questa fase e sempre che sia ravvisata l'effettiva necessità dell'impianto, si procederà ad un'attenta valutazione dell'impianto sull'ambiente, con particolare riferimento alle sue emissioni gassose ed agli eventuali problemi legati alla viabilità.

Inoltre, continua il Settore regionale, in fase di valutazione del progetto presentato sarà tenuto in considerazione il flusso effettivo di rifiuti al netto della raccolta differenziata.

Infatti, in conformità con gli obiettivi fissati dal recente decreto legislativo n. 22/97, rimane prioritario il recupero di materia dai rifiuti. Ne consegue che gli sforzi compiuti in questi anni dalle amministrazioni comunali in materia di riciclaggio non saranno vanificati ed anzi si tenderà a valorizzarli.

Risulta agli atti che in data 7.2.1997 il Consiglio Comunale di Dalmine, con deliberazione n. 0016, ha approvato la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante della REA Spa.

Tale convenzione, che verrà sottoscritta dal Sindaco di Dalmine solo ad intervenuta autorizzazione regionale, definisce gli obblighi delle due parti. Li si impone alla REA Spa di smaltire i rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani raccolti dal comune di Dalmine, nonché i fanghi derivanti dal depuratore biologico delle acque del comune fino alla concorrenza complessiva di 15 t. al giorno, con una riduzione del 40% sulla tariffa in vigore.

Inoltre, si riconosce al Comune di Dalmine la somma di lire 16 per ogni Kg. di rifiuto smaltito nell'impianto, ad esclusione di quelli conferiti dallo stesso comune con l'impegno di fornire gratuitamente al Comune di Dalmine acqua calda con un contenuto termico equivalente a 700.000 Kcal/ora, di versare al medesimo comune la somma di lire 150 milioni all'anno per otto

anni, dalla data di inizio dell'esercizio dell'impianto, quale fondo per la realizzazione di opere e interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di prestare in favore del comune una fideiussione fino a concorrenza di lire 500 milioni all'atto di inizio dei lavori; la società sarebbe anche obbligata a stipulare due polizze assicurative per un massimale di lire 20 miliardi e lire 5 miliardi, a copertura dei rischi di danno all'ambiente e a terzi.

Dalle esposte premesse deriva che allo stato è ancora in corso la procedura di autorizzazione che potrà essere concessa se del caso con prescrizioni o negata in base all'esito delle valutazioni che potrà dare la competente amministrazione regionale al progetto in questione.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SCALIA e GARDIOL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

i primi provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella disattenzione quasi generale, contengono elementi estremamente negativi e gettano una luce inquietante su quello che potrà essere il ruolo di questa istituzione nel definire le politiche energetiche ed ambientali;

spesso il dibattito sulle privatizzazioni risulta esclusivamente ideologico come: privato buono-pubblico cattivo, o viceversa, sottovalutando così la questione delle regole e degli indirizzi;

non vi era certo un lungimirante interesse generale dietro le scelte che, tanto per stare ai casi più recenti, hanno portato l'Enel a costruire impianti come la centrale di Brindisi o quella di Fiume Santo in Sardegna;

al tempo stesso, non c'è alcuna fiducia che, senza regole chiare, senza segnali coerenti, le aziende in via di privatizzazione e il sistema di imprese in generale, il

mercato, operino, di per sé per il bene dell'ambiente e dei cittadini. Per questo la definizione di regole chiare, di un sistema di incentivi e disincentivi e la revisione del sistema fiscale sono una priorità;

L'Autorità, nell'affrontare il giusto compito di rendere trasparenti i costi dell'energia elettrica e spingere l'Enel verso una maggiore efficienza, ha uniformato il rimborso previsto per l'utilizzo di combustibili fossili, modificando una situazione in cui questo era differenziato, a scendere, per metano, olio combustibile e carbone. Gli effetti di questo provvedimento potrebbero essere quelli di spingere l'Enel, per miopi motivi aziendali, a consumare più carbone negli impianti esistenti, più olio combustibile (e non della migliore qualità), meno metano. Con il brillante risultato di scaricare i costi all'esterno in termini di maggiore inquinamento per l'ambiente, maggior rischio sanitario per le popolazioni, maggiori emissioni di CO<sub>2</sub>;

si potrebbe anche obiettare che non è compito dell'Autorità definire gli indirizzi di politica energetica ed ambientale — settore dove si registra una colpevole latitanza del Governo —, ma la legge istitutiva dell'Autorità è estremamente chiara, in varie parti, nell'indicare la necessità che nella definizione di regole e prezzi venissero integrati gli obiettivi di natura ambientale e sociale. Questo non è avvenuto, nonostante le puntuali proposte avanzate da Legambiente;

più in generale, si aprono gravi problemi per il futuro; se questa è la mentalità dell'Autorità cosa accadrà nei prossimi mesi quando essa sarà chiamata a definire il sistema degli incentivi per le fonti rinnovabili, oppure, come verrà affrontato il problema della ridefinizione dei costi del Kwh per le utenze domestiche?;

la fascia sociale infatti, nata per proteggere le aree a più basso reddito, è in realtà stata anche la più efficace misura di contenimento dei consumi elettrici adottata nel nostro Paese, ma ora c'è chi preme per abolirla;

intanto il più importante atto concreto compiuto in campo energetico dopo la Conferenza dell'Onu di New York allontana l'Italia dall'obiettivo solennemente assunto di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> —:

quali siano gli atti e i provvedimenti che intendano adottare affinché l'ambiente, l'economia e il lavoro possano costituire la prospettiva di un Paese più forte e civile;

se non ritengano, alla luce di quanto in premessa, porre in essere atti per la modifica della legge istitutiva dell'autorità;

quali atti intendano adottare affinché l'autorità sia messa nelle condizioni di rivedere il sistema tariffario e spingere, come accade nelle altre esperienze straniere, i produttori di energia a favorire l'uso di elettrodomestici e lampade a minor consumo energetico. (4-12056)

*RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*La legge 481 del 1995 nell'istituire l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha affidato a questa il compito di ristrutturare l'intero settore delle tariffe dell'energia elettrica, indicando, nel contempo, i confini all'interno dei quali svolgere tale attività.*

*La situazione energetica dell'Italia si differenzia notevolmente nell'ambito europeo: il nostro Paese storicamente importa l'80% circa del proprio fabbisogno energetico e dipende per l'80% circa dagli idrocarburi. Questo quadro sintetizza l'estrema necessità, peraltro già affermata in molteplici contesti di procedere quanto più possibile verso una diversificazione delle fonti energetiche, che implicitamente rappresenta anche una diversificazione geografica degli approvvigionamenti.*

*Il recente provvedimento varato dall'Autorità relativo al sistema di determinazione dei costi unitari-variabili dell'energia elettrica per le imprese produttrici, ovvero il rimborso dei costi di combustibile, nel definire un valore unitario per tali costi, non più differenziato per tipologia di combustibile, ha inteso superare il precedente sistema di rimborso a « piè di lista » dei costi ener-*

getici, che sollevava le imprese elettriche da qualsiasi impegno a razionalizzare e rendere efficiente il sistema di approvvigionamento e consumo dei combustibili.

D'altra parte ciò non comporta di conseguenza una immediata conversione dei consumi energetici degli impianti di produzione elettrica verso altri e meno costosi prodotti energetici, quali il carbone, e ciò per i seguenti motivi:

gli impianti elettrici di produzione esistenti sono stati progettati in funzione del particolare tipo di combustibili da utilizzare e tecnicamente, in molti casi, non è possibile operare una riconversione senza effettuare rilevanti investimenti;

la realizzazione dei nuovi impianti di produzione è soggetta a specifica autorizzazione amministrativa con la quale sono anche stabiliti i limiti di emissione in atmosfera. Tali limiti sono fissati a valori decisamente inferiori agli standard adottati dai maggiori Paesi dell'Unione Europea, per cui le decisioni delle imprese, relativamente al tipo di combustibile da utilizzare negli impianti, non può prescindere dai vincoli dettati dalle Autorità amministrative in termini di emissioni; la decisione dell'ENEL di utilizzare olio combustibile STZ (con tenore di zolfo in peso non superiore allo 0,25%) è stata dettata proprio dalla necessità di rientrare nei limiti di emissioni in atmosfera stabiliti in via amministrativa;

il meccanismo di indicizzazione delle componenti inserite nella formula di determinazione dei costi di combustibile, infatti, garantendo le imprese dalle fluttuazioni dei prezzi, può indurre i produttori a valutare la convenienza economica tra gli « eventuali » minori rimborsi per i costi di combustibile e i sicuri costi di riconversione e adeguamento, ambientale di impianti, a volte al limite della vita economica utile, e, quindi, a mantenere il mix di combustibili attualmente utilizzato.

La tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle fonti rinnovabili è costantemente presente nelle azioni del Governo. Essi costituiscono, infatti l'obiettivo e uno dei principali strumenti per conseguirlo è quello di

stabilizzazione all'anno 2000, ai livelli del 1990, delle emissioni di gas ad effetto serra, così come stabilito nella Convenzione quadro sui cambiamenti climatici adottata a Rio nel giugno 1992.

Inoltre, nel corso della riunione dei ministri dell'ambiente dell'U.E. del 3 marzo 1997 si è individuato un primo obiettivo di riduzione del 10% delle emissioni europee entro il 2010, articolato con obiettivi specifici per i singoli paesi, preliminare alla riduzione del 15% individuata come obiettivo finale. Questa proposta negoziale sarà presentata alla Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici da tenersi a Kyoto nel prossimo dicembre 1997, durante la quale dovranno essere definiti i termini di un protocollo che impegni i paesi sviluppati alla riduzione delle emissioni.

In particolare l'impegno dell'Italia a contenere al 2000 le emissioni di gas ad effetto serra allo stesso livello del 1990 richiede interventi impegnativi, che sono tuttavia realizzabili nel breve periodo e tendenti all'aumento dell'efficienza energetica ed all'incremento degli usi di fonti rinnovabili, nell'ambito di una strategia per la modernizzazione del Paese e per la migliore protezione dell'ambiente.

Tali interventi possono essere sintetizzati come segue: miglioramento dell'efficienza della produzione di energia elettrica e aumento della quota di energie rinnovabili; diffusione su larga scala di dispositivi elettrici efficienti; riduzione delle perdite della rete elettrica e della rete di trasporto del gas naturale; incremento dell'uso del gas naturale nel comparto civile ed industriale; controllo del traffico e razionalizzazione della mobilità urbana; promozione dei carburanti a basse emissioni di gas serra; riqualificazione energetica del settore edilizio abitativo; verifica degli impianti di riscaldamento.

Si tratta di interventi non necessariamente strutturali, suscettibili di essere realizzati in parte nel, breve periodo e in grado di assicurare un risvolto di sviluppo economico e sociale compatibile con la salvaguardia ambientale.

Per quanto concerne specificamente lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore

della produzione elettrica, tali interventi saranno trasformati in provvedimenti di indirizzo all'Autorità ai fini dell'opportuna traduzione in termini di tariffe elettriche.

Tra i criteri che la legge 481/95 detta all'Autorità per la definizione del nuovo ordinamento tariffario vi è anche quello di assicurare la protezione delle fasce economicamente più deboli dell'utenza. Questo è un evidente riferimento ad assicurare che la « fascia sociale », così come attualmente intesa venga, per certi versi, mantenuta.

È necessario, però, che il meccanismo che contraddistingue la fascia sociale, nella formulazione attuale, sia rivisto e ciò in quanto si stima che circa l'80% delle utenze domestiche ne tragga benefici, anche in assenza di un giustificato motivo (elevato livello di reddito o di consumi elettrici complessivi), procedendo ad una ridefinizione dell'intervento di tutela che lo renda più efficace e mirato nei confronti delle fasce di utenza realmente meritevoli di protezione, e che minimizzi le distorsioni indotte nei consumi energetici.

Tra i parametri che l'Autorità deve considerare ai fini della determinazione delle tariffe, la legge 481/95 indica anche quelli relativi ad interventi volti al controllo e alla gestione della domanda elettrica. L'Autorità dovrà, cioè, tener conto del complesso dei riflessi economici che azioni di « demand side management », ovvero di quegli interventi di gestione della domanda e di razionalizzazione dei consumi, potranno determinare alle imprese elettriche, in particolare alle imprese distributrici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

SCARPA BONAZZA BUORA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 11 dicembre 1996 l'interrogante presentò un'interrogazione sul medesimo caso, nel mentre si attendeva l'esito del ricorso per cassazione proposto da Franco Cavazza;

fu risposto in modo « ecumenico », senza la minima esposizione di nuovi contenuti espressi, bensì fotocopiando le motivazioni della corte d'appello di Brescia, quindi non entrando nel merito richiesto;

in epoca coeva alla risposta, che faceva sue le motivazioni della corte d'appello di Brescia, la Suprema Corte di cassazione ha emesso il 22 aprile 1997 una sentenza inequivocabile, che porta indiscutibilmente alla riapertura del caso Cavazza, e che addirittura, come riportato dalla stampa nazionale, definisce la sentenza della corte bresciana « illogica e superficiale »;

la Corte di cassazione, nella sentenza che motiva in ben undici pagine le buone ragioni dell'imputato nel chiedere un processo di revisione, annulla la precedente ordinanza della corte d'appello che giudicava inammissibile il ricorso per revisione e ritrasmette ad altra sezione della corte bresciana le carte perché decida (chiaramente in chiave positiva);

la corte d'appello di Brescia ha sempre giudicato negativamente per l'imputato il caso Cavazza, con esempi di contraddizione clamorosi rispetto ad altre corti; ha condannato in secondo grado dopo l'assoluzione in primo grado a Mantova, con le stesse prove. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revisione della sentenza di condanna, a fronte del quale la Cassazione ha annullato, con sentenza detta ordinanza della stessa corte, giudicandolo coerente e fondato;

il caso riguarda persona attualmente, e da ben tredici anni, ingiustamente incarcerata;

la corte d'appello di Brescia, a due mesi dalla clamorosa sentenza (n. 1976 del 22 aprile 1997, quinta sezione penale) della Cassazione non ha ancora dato segnali di voler né fissare l'udienza di revisione, né scarcerare il povero Cavazza;

esistono, a questo punto, fondati motivi per credere che la corte d'appello di Brescia non giudichi in modo sereno il caso Cavazza, non fosse altro perché fu

quella Corte a condannare il povero Cavazza all'ergastolo, su prove che oggi la stessa Cassazione definisce deboli di fronte alle nuove prove prodotte dalla difesa;

vi è l'esigenza di chiarezza davanti al Paese ed alla pubblica opinione, rispetto ad un fatto che, se non opportunamente riesaminato, rischia di dar adito a forti forme di protesta garantista —:

se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi nei riguardi dei magistrati della corte d'appello di Brescia, in particolare per accertare se sia configurabile una responsabilità disciplinare degli stessi nel ritardo con cui si sta procedendo alla fissazione dell'udienza, a fronte della concreta possibilità che Franco Cavazza possa risultare innocente in un nuovo processo (possibilità ventilata non dalla difesa o dall'interrogante, bensì dalla Suprema Corte di cassazione);

se nella difesa ad oltranza dell'operato di giudici colleghi della stessa Corte che, ad avviso dell'interrogante, è stata preferita alla salvaguardia dei diritti minimi dell'imputato, nella, finora manifestata, inadeguatezza della Corte bresciana a giudicare un possibile, proprio, clamoroso errore giudiziario che è costato tredici anni di carcere ad un uomo e la conseguente lacerazione della sua vita e dei suoi affetti. (4-11118)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano in primo luogo le informazioni comunicate in risposta all'interrogazione n. 4-06111.*

*Ad esse, sulla base delle ulteriori notizie acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si aggiunge quanto segue.*

*La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso del difensore di Franco Cavazza, con sentenza del 22 aprile 1997, annullava l'ordinanza dei giudici di Brescia e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo esame, censurando il provvedimento impugnato sotto diversi profili:*

*Il concetto di prova cui allude l'articolo 630 lett. c) c.p.p. è gnoseologico, non procedimentale e quindi la consulenza ema-*

*tologica, ancorché di parte in quanto proveniente dal P.M., non può, ai fini dell'ipotesi di revisione prevista dalla norma citata, non essere considerata vera prova.*

*La consulenza presentata da Cavazza può essere considerata nuova ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione in quanto si differenzia in modo radicale dalla precedente, non solo per tecnica applicativa, ma per metodologia ed oggetto.*

*Manca nella pronuncia del giudice di merito « un corretto equilibrio » fra l'esigenza di compiere una valutazione complessiva, seria ed approfonditamente motivata delle prove acquisite e da acquisire, e l'esigenza di evitare un'anticipazione del giudizio di merito.*

*La Corte d'Appello, decidendo sul caso in esame, con ordinanza del 4 luglio 1997 ha nuovamente dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo.*

*La stessa Corte in tale ultima pronuncia ha messo in evidenza che, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Suprema corte, la questione da esaminare non riguardava l'adeguatezza delle nuove prove ad incidere, genericamente o in qualche misura, anche minima, sulla motivazione della condanna, bensì la loro attitudine a « smantellarla » conducendo, del tutto prevedibilmente, ad una delle formule assolutorie di cui all'articolo 631 c.p.*

*Sulla base di tale criterio, l'ordinanza ha preso in esame le nuove prove dedotte dal condannato pervenendo, all'esito di disamina analitica, alla conclusione che esse non potessero controvertire la pronuncia di colpevolezza.*

*La pronuncia appare ampiamente motivata e non è quindi suscettibile di revisioni critiche nell'ambito dei poteri ministeriali.*

*Per quanto attiene ai tempi della decisione, il Presidente della Corte d'appello ha segnalato che il fascicolo processuale è pervenuto dalla Corte di cassazione il 24 maggio scorso. Il collegio giudicante, nonostante gli impegni connessi ai molti processi già fissati, ha riletto e rimeditato tutti gli atti del giudizio con l'attenzione richiesta dalla de-*

*licatezza del caso, decidendo in tempi appropriati alla complessità delle questioni dedotte.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

SOSPURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante « attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti » sono state recepite — come si evince specificamente dal titolo — quelle direttive dell'Euratom che stabiliscono un'ampia e dettagliata serie di accorgimenti preventivi in presenza di sostanza radioattive;

proprio per l'ampiezza del raggio di intervento delle misure preventive, il decreto legislativo in oggetto formula — in quasi 200 articoli — precise e dettagliate statuizioni che vanno dall'istituzione di una commissione tecnica per la sicurezza nucleare (articolo 9); al controllo del trasporto di sostanze radioattive; alla documentazione e registrazione di tale materiale; alla classificazione per categorie di sorgenti radioattive rapportata agli eventuali rischi per la popolazione o per i lavoratori; per finire con tutta una serie di provvedimenti che riguardano il settore della sanità volti a stabilire la soglia di pericolo per l'uomo, predisponendo specifiche misure anche per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchiature radiologiche e, più ampiamente, il settore della medicina nucleare;

pertanto, l'attuazione di queste direttive dell'Euratom è stata demandata a decreti ministeriali di vario tipo che, di volta in volta, sono di competenza di differenti ministeri;

fra i 40 decreti attuativi ve ne sono alcuni importantissimi: quello, già citato, che prevede l'istituzione della commissione tecnica per la sicurezza nucleare; quello relativo a definizione di norme per il trasporto di sostanze radioattive (articolo 21);

quello che stabilisce i livelli di smaltimento di rifiuti radioattivi (articolo 30); quello relativo alle procedure per l'autorizzazione della raccolta dei rifiuti radioattivi (articolo 31) e per le modalità di registrazione delle caratteristiche dei rifiuti (articolo 34); quello che istituisce un archivio nazionale dei lavoratori esposti a radiazioni (articolo 76); quello che prevede la predisposizione di piani di emergenza nucleare (articolo 115); quello che stabilisce le norme di sicurezza per navilio a propulsione nucleare (articolo 124); quello che individua le modalità di trasporto di sostanze radioattive (articolo 156) e quello che determina il regolamento di sicurezza nucleare negli impianti di difesa (articolo 162);

i decreti previsti sono di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri nonché dei seguenti ministri: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, del commercio con l'estero, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica, della difesa, della protezione civile —

quali motivi impediscano, dopo due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1995, che ad esso venga data piena attuazione, tanto che — nel Lazio — i nuclei operativi ecologici (Noe) dell'Arma dei carabinieri si trovano nella condizione di non poter intervenire, nonostante la pressante necessità, per l'assenza delle adeguate disposizioni normative;

quali decreti ministeriali siano stati predisposti e se non ritengano doveroso, considerata la delicatezza e l'importanza della materia trattata che — inutile sottolinearlo — rappresenta la salute dei cittadini e dell'ambiente messa a serio rischio dall'indifferenza burocratica, provvedere con la massima urgenza alla emanazione di tutta la « legislazione secondaria » prevista, in relazione soprattutto ai potenziali rischi di smaltimento abusivo di rifiuti radioattivi in località del territorio nazionale con alta radioattività ambientale che verrebbe sfruttata a scopo mimetico rispetto ai controlli. (4-11575)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alla richiesta di notizie in merito agli argomenti trattati nell'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*La predisposizione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (Attuazione delle direttive EURATOM 80/836; 84/466; 89/618; 90/641; e 92/3 in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti), che stabilisce disposizioni particolari e capillari per la gestione delle sostanze radioattive e la manipolazione dei relativi rifiuti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della protezione di lavoratori e cittadini, e sono in corso di definizione da parte di questo Ministero.*

*È pur vero che lo stesso decreto legislativo prevedeva, all'articolo 161, quale termine per l'emanazione delle norme di attuazione, la data del 31 dicembre 1995.*

*Il ritardo della piena applicazione della normativa in argomento appare in primo luogo come il riflesso della complessità delle tematiche e degli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla diffusione delle radiazioni ionizzanti nell'ecosistema. Infatti, al di là della complessità intrinseca delle norme da emanare — sia per il notevole contenuto tecnico, sia per il necessario contemperamento tra l'innovazione e la continuità rispetto alla norma precedente; vi sono circostanze che vanno tenute presenti.*

*È un fatto che, a partire dalla chiusura delle attività concernenti l'energia nucleare in Italia, avvenuta alla fine degli anni '80, le unità preposte presso le diverse amministrazioni alle relative funzioni amministrative hanno progressivamente ridotto il proprio organico che è oggi assai esiguo in quanto dimensionato in relazione alle attività residue ordinarie.*

*Inoltre vi è da considerare che la materia della radioprotezione è oggetto, nel nostro ordinamento, di un complesso di competenze di amministrazioni diverse, centrali e regionali. Di ciò il decreto legislativo n. 230/1995 — non potendo per limiti di delega operare un eventuale semplificazione — ha dovuto tenere conto prevedendo, per ogni decreto applicativo, ampie concertazioni e l'acquisizione del parere di differenti orga-*

*nismi collegiali, che rendono le procedure di emanazione indubbiamente onerose, pur offrendo in via di fatto il vantaggio di riletture molteplici e indipendenti.*

*In ogni caso, per la maggior parte dei decreti applicativi, la fase di predisposizione è stata ormai da tempo avviata; per alcuni di essi si è anche conclusa con l'emanazione del decreto. È questo il caso del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 1996, che ha nominato la Commissione tecnica di cui all'articolo 9 (la Commissione è oggi quindi operante), nonché di sei decreti applicativi delle norme sulla radioprotezione dei pazienti di cui alla Sezione II del Capo IX del decreto legislativo n. 230. Tali decreti sono stati pubblicati sulle G.U. nn. 58 e 74, rispettivamente dell'11.3.97 e del 29.3.97.*

*Per numerosi altri decreti applicativi, è stato ormai completamente elaborato il relativo schema e « la discussione » dovrebbe avvenire a breve.*

*È opportuno a questo punto sottolineare che, pur in assenza della maggior parte dei decreti applicativi previsti dal decreto-legge 230/95, il settore della tutela delle radiazioni ionizzanti risulta oggi comunque disciplinato efficacemente.*

*Al riguardo va tenuto presente, innanzitutto, che, per gli aspetti di radioprotezione sostanziale, le norme applicative fondamentali sono già state emanate in forma di allegato al decreto legislativo. Questo presenta infatti cinque allegati che, complessivamente, coprono le materie previste per sette decreti applicativi e che danno attuazione, tra l'altro, alle più importanti innovazioni introdotte dalle direttive comunitarie, in particolare disciplinando:*

*modalità e criteri di classificazione dei lavoratori e delle aree di lavoro;*

*nuovi limiti di dose per i lavoratori e per la popolazione (si può osservare, a questo riguardo, che i limiti di dose sono più bassi di quelli indicati nelle direttive di riferimento e risultano già allineati con le direttive più recenti emanate nel 1996, il cui recepimento è richiesto per l'anno 2000);*

*regolamentazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi.*

Altri punti di novità, riguardanti la radioprotezione delle persone soggette a trattamenti medici con radiazioni ionizzanti, sono disciplinati con i decreti applicativi di competenza del Ministero della Sanità direttamente o tramite concertazione interministeriale, nell'elaborazione dei quali hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo impegnativo l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, chiamati a fornire il loro supporto tecnico-scientifico.

Per concludere, è in corso di nomina da parte di questo Ministero, la commissione per la predisposizione del decreto ministeriale di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 230/95.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TARDITI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

i dati relativi alla riscossione dell'Ici fanno riscontrare nelle regioni meridionali una evasione pari al trenta per cento dell'imposta dovuta;

nelle altre regioni, invece, tale percentuale è contenuta fra il quattro e il dodici per cento;

detta evasione provoca, nei comuni interessati, una notevole diminuzione delle entrate —:

se non ritengano di intervenire, facendo accertare, dai notai roganti compravendite o atti *mortis causa*, l'avvenuto pagamento dell'Ici relativo al cespite immobiliare oggetto del passaggio di proprietà, e prescrivendo eventualmente di evidenziare tale accertamento negli atti a seguire per un periodo pari almeno a cinque anni.

(4-01978)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che l'evasione dell'Imposta comunale sugli immobili è contenuta tra il quattro ed il dodici per cento dell'imposta dovuta nelle regioni settentrionali, mentre è pari al trenta per cento in quelle meridionali, provocando ai Comuni interessati una notevole diminuzione delle entrate, chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire nella materia, facendo accertare dai notai l'avvenuto pagamento dell'imposta relativa al cespite immobiliare oggetto del rogito.

Al riguardo, si osserva che, per effetto dei commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, aggiunti in sede di conversione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stato introdotto, per le parti venditrici negli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e di altri diritti reali sulla stessa, l'obbligo di dichiarare che il relativo reddito fondiario è stato inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi. In tal caso, l'omissione della predetta dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è causa di nullità degli atti stipulati.

Per ciò che concerne le possibilità per i Comuni di recuperare l'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 59 dello schema di decreto legislativo in materia di imposta comunale sugli immobili, l'articolo 59 dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale, attualmente all'esame della competente Commissione parlamentare, prevede che essi possano semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale. In particolare, alla Giunta Comunale è attribuito il compito di individuare annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a controllo. I Comuni, inoltre, potranno da una parte prevedere una sanzione per la omessa comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, dall'altra introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del con-

tribuyente. Il medesimo progetto normativo consente inoltre ai Municipi di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi di questo Ministero e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e di attribuire compensi incentivanti al personale addetto ai propri Uffici tributari.

Si ritiene, pertanto, che l'emanazione del citato decreto legislativo consenta di superare le difficoltà delineate e risponda, perciò, efficacemente alla domanda posta della S.V. Onorevole, in quanto offre ai Comuni notevoli capacità operative nel campo dell'accertamento e della sanzione dell'evasione del tributo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ZACCHERA. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in tutta Italia sono in corso raccolte di firme per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di una assemblea costituente;

per procedere alla autenticazione delle firme sulle piazze, occorre la disponibilità di notai o di cancellieri giudiziari;

tenuto conto del costo dei notai, si procede di norma a richiedere (e spesso, più o meno ufficialmente, a pagare) cancellieri che si prestino alle autentiche;

per ottenere la disponibilità di un cancelliere occorre procedere alla presentazione di una domanda al presidente della corte d'appello competente per territorio, il quale, a sua volta, richiede il parere del prefetto della provincia, che « assicuri la incolumità fisica dello stesso nell'espletamento delle funzioni »;

ciò impone tempi lunghissimi, condizionando — nelle località periferiche — la raccolta delle firme, anche in situazioni (come ovunque) di assoluta tranquillità sotto il profilo dell'ordine pubblico —:

per quali motivi, di concerto tra loro, non ritengano di predisporre al più presto normative semplificative per l'utilizzo dei cancellieri di pretura e di tribunale per l'autenticazione delle firme per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, di proposte referendarie e di liste elettorali. (4-08628)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Le autenticazioni cui fa riferimento l'atto ispettivo sono regolate in ordine di tempo dall'articolo 20 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, dall'articolo 8 comma 3 della legge 25 marzo 1970 n. 352, dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e da ultimo dall'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

In particolare la legge n. 81 del 1993, nell'includere fra il personale abilitato anche i segretari giudiziari — qualifica fatta rivivere anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984 n. 1219 istitutivo dei profili professionali — non ha, tuttavia, innovato per quanto attiene all'ufficio di appartenenza.

Sicché, allo stato, a tali autenticazioni possono provvedere i cancellieri di preture e di tribunali e, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1219 del 1984, anche i collaboratori di cancelleria in servizio in tali uffici giudiziari.

Il T.A.R. della Liguria con decisione n. 67 del 1995 — passata in giudicato — nel rigettare il ricorso proposto da alcuni collaboratori di cancelleria addetti alla Corte d'appello di Genova — ha ritenuto influente la circostanza che l'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte suprema di cassazione, in data 9 ottobre 1989, abbia ritenuto legittima l'autenticazione compiuta da segretari della Procura della Repubblica anziché della Pretura o del Tribunale.

Lo stesso T.A.R. ha affermato che l'equiparazione del cancelliere dell'Ufficio referente a quello del cancelliere di pretura e di tribunale ha « il solo significato di stabilire

*tale equazione senza incidere sui criteri di appartenenza a determinati uffici in senso territoriale».*

*Circa la raccolta delle firme all'aperto la competente Direzione generale ha confermato le direttive che consentono tali adempimenti, fatte salve le esigenze di ordine pubblico.*

*A tale ultimo riguardo il Ministero dell'Interno ha rappresentato che la questione proposta nell'atto ispettivo è stata da tempo esaminata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, allo scopo di garantire a tutti i cittadini un diritto costituzionalmente garantito, fin dal 10 aprile 1980 ha espresso l'avviso — in riferimento ai referendum popolari — che «qualora le circostanze dei luoghi desunti dal numero degli elettori lo consigliano, i primi presidenti delle Corti d'Appello — sentiti per i connessi problemi di ordine pubblico i Prefetti — possono autorizzare i cancellieri ad autenticare le firme dei sottoscrittori anche in luogo aperto».*

*In considerazione del rilievo politico che tali iniziative rivestono, non sembra opportuna — ad avviso dello stesso Dicastero — una generalizzata autorizzazione ai cancellieri a svolgere in luogo aperto la funzione di autenticazione in quanto, come a suo tempo rilevato dalla stessa Presidenza del Consiglio, ogni singola autorizzazione va opportunamente valutata in funzione delle diverse situazioni locali e dei connessi problemi di ordine pubblico.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

ZAGATTI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

*l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferrara, gestito dalla Sifer spa, concessionaria della provincia di Ferrara, in data 24 aprile 1997 ha iscritto a ruolo un avviso di mora relativo all'anno 1994 per Ilor e Irpef, pari a lire 103.606.082 e a lire 37.993.222 milioni, a carico del signor Ferroni Umberto per un'azienda acquistata il 30 marzo 1984;*

*in tredici anni, il signor Ferroni Um-*

*berto non ha mai ricevuto alcun accertamento o liquidazione di imposta, in modo che potesse proporre una conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, sia perché l'ufficio imposte dirette di Ferrara si è rifiutato di consegnare in copia le note del 20 marzo 1997 e del 16 aprile 1997, indicate nell'avviso di mora in contestazione;*

*il signor Ferroni Umberto, dopo aver presentato ricorso, in data 26 maggio 1997 avverso l'avviso di mora emesso dalla Sifer spa, in cui richiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, è venuto a conoscenza dell'intenzione del concessionario del servizio di riscossione di procedere all'esecuzione dell'atto con contestuale pignoramento;*

*in data 6 giugno 1997 il signor Ferroni Umberto ha presentato istanza alla direzione generale delle entrate di Ferrara in cui chiede la sospensione provvisoria dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 39 del n. 602 del 1973, con rituale e tempestiva notifica alla concessionaria del Servizio riscossione tributi —:*

*se non ritenga assurda la pretesa del fisco di richiedere, dopo tredici anni, una pena pecuniaria, ormai caduta in prescrizione;*

*se intenda prendere opportuni provvedimenti, affinché situazioni del genere non debbano ripetersi, considerato che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in tanti anni trascorsi;*

*se intenda provvedere alla sospensione dell'esecuzione e pignoramento, considerati i gravi danni che inevitabilmente provocherebbe, vista l'entità della somma in questione;*

*se infine sia giusto che un cittadino, per problemi amministrativi e lungaggini burocratiche debba sottostare a tali pressioni fiscali.* (4-11036)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dalla S.V. Onorevole il competente Dipartimento delle Entrate ha riferito che*

gli avvisi di mora notificati al sig. Ferroni riguardano un debito erariale, per IRPEF e ILOR, conseguente ad accertamento emesso nei confronti del sig. Manfrini Eliris (deceduto il 17.05.94) per l'anno 1984. La notifica di tali atti al sig. Ferroni è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in qualità di cessionario dell'azienda del Manfrini (trasferimento avvenuto in data 30 marzo 1984 con atto registrato il 2 aprile 1984, n. 449 presso l'Ufficio Registro di Comacchio).

A tal fine il predetto Dipartimento ha osservato che la mancata notifica degli avvisi di accertamento all'obbligato solidale non lede, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 219 del 24 maggio 1991, i diritti del contribuente-cessionario, attesa la piena impugnabilità dell'avviso di mora e il fatto che nel giudizio, grava sempre sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio in ordine alla sussistenza della responsabilità dei cessionari.

Risulta, infatti, che gli avvisi di mora sono stati puntualmente impugnati dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara.

Per quanto concerne in particolare l'avviso n. 379438/71, recante pene pecuniarie (IRPEF e ILOR 1984), su parere favorevole del competente Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, la sezione staccata di Ferrara della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, con decreto del 22 agosto 1997, ha disposto la sospensione della riscossione del carico fiscale (L. 84.053.063), atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito ed i principi fissati nell'articolo 3, comma 133, della legge 662 del 1996, in ordine alla intrasmissibilità della sanzione a soggetti diversi dal diretto responsabile.

Nel ritenere, quindi, che, nel caso di specie, gli uffici finanziari abbiano correttamente agito in base alla normativa ed alle procedure vigenti, il medesimo Dipartimento ha precisato che non risultano al riguardo essere pervenute al competente Ufficio delle Imposte Dirette di Ferrara richieste, scritte o informali, di chiarimenti da parte del contribuente.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.